

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

419^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CAPALDI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	Pag. 8 e <i>passim</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	4	MAGGI (<i>AN</i>)	9 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		CARCARINO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	9 e <i>passim</i>
Seguito della discussione:		RIZZI (<i>Forza Italia</i>)	13 e <i>passim</i>
(64) NAPOLI Roberto ed altri. – <i>Disciplina della valutazione di impatto ambientale</i>		BORTOLOTTO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	33 e <i>passim</i>
(149) GIOVANELLI ed altri. – <i>Disciplina della valutazione di impatto ambientale</i>		* ERROI (<i>PPI</i>)	41
(422) BORTOLOTTO ed altri. – <i>Disciplina della valutazione di impatto ambientale:</i>		LUBRANO DI RICCO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	45 e <i>passim</i>
IULIANO (<i>Misto</i>), relatore	5 e <i>passim</i>	GIOVANELLI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	47, 50
RONCHI, ministro dell'ambiente	6 e <i>passim</i>	LISI (<i>AN</i>)	62
		SPECCHIA (<i>AN</i>)	64, 67
		Verifica del numero legale	62
		ALLEGATO	
		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	
		Composizione	91

INSINDACABILITÀ

Richieste di deliberazione e deferimento . Pag. 91

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 91

Annunzio di presentazione 92

Assegnazione 92

Presentazione del testo degli articoli 93

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 93

GOVERNO

Richieste di parere su documenti Pag. 94

Trasmissione di documenti 94

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 94

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

**Inizio seduta
ore 9,30**

SCOPELLITI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Castellani Pierluigi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Debenedetti, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Manconi, Mazzuca Poggiolini, Occhipinti, Palumbo, Pasquini, Pizzinato, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Viersa Costantini, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonatesta, Bucci, Conte, De Zulueta e Duva per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Diana Lino e Speroni per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Calvi, Centaro, Cirami, Curto, Del Turco, Diana Lorenzo, Figurelli, Ferrarello, Florino, Lombardi Satriani, Misserville, Novi, Pettinato e Russo Spina per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preavviso
ore 9,35

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito
discussione
DDL nn. 64,
149, 422
ore 9,36

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(64) NAPOLI Roberto ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 64, 149 e 422.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Esame ordine
del giorno

Deve essere svolto l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo), presentato dalla Commissione:

Il Senato,
premessò che:

a) la nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà corrispondere essenzialmente all'obiettivo di informare e arricchire la progettazione di opere, in consultazione con i soggetti proponenti, circa la considerazione della variabile ambiente, e a quello di fare da supporto alle decisioni dell'autorità politica ai fini dell'autorizzazione;

b) a tale scopo è utile una più netta distinzione di responsabilità tra la fase istruttoria che ha funzioni essenzialmente informative, e la fase decisionale che ha funzioni essenzialmente autorizzative;

c) in attuazione della legge n. 61 del 1994, istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e secondo gli impegni programmatici assunti dal Governo stesso, occorre rafforzare e responsabilizzare fortemente la rete ANPA-ARPA, soprattutto in materia di informazione e controlli su tutto il territorio nazionale;

considerato che il testo accolto dalla Commissione prevede l'istituzione presso l'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente di una struttura di supporto alla Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per l'i-

istruttoria del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale;

considerato che tale testo prevede il coordinamento o l'unificazione dell'attuale Commissione di V.I.A. con la nuova struttura tecnica di supporto presso l'ANPA attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, fatte salve le prerogative di quest'ultimo sulla valutazione dell'impatto ambientale;

tenuto conto che la Commissione di V.I.A. di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 manterrà in via transitoria le sue funzioni,

impegna il Governo:

1) ad operare per il trasferimento graduale dei compiti e delle competenze relativi all'istruttoria tecnica di valutazione dell'impatto ambientale all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, fatti salvi il ruolo e la titolarità del Ministero dell'ambiente per quanto riguarda l'intero *iter* autorizzativo e nella pronuncia finale di valutazione, consentendo l'assunzione della piena responsabilità dell'istruttoria da parte del sistema delle agenzie ambientali anche per le valutazioni di competenza regionale;

2) ad emanare tempestivamente il decreto di cui sopra, avendo presente la necessità di superare i rischi di duplicazione e sovrapposizione di strutture, compiti e costi per l'istruttoria di valutazione dell'impatto ambientale, riconducendo chiaramente tale responsabilità procedurale in capo a un unico organismo istituito presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, che opera in rete con le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) territoriali, e garantendo alla nuova, suddetta struttura dell'ANPA lo stesso livello di professionalità e competenza tecnico-scientifica dell'attuale Commissione di V.I.A.;

3) prevedere, per la nuova struttura di istruttoria della V.I.A. presso l'ANPA, un profilo fortemente orientato all'agile interlocuzione con il proponente, specie in fase di elaborazione dello studio di valutazione dell'impianto, nello spirito dell'abbandono della natura burocratica dei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini.

9.64-149-422.1 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

Invito il relatore, senatore Iuliano, ad illustrarlo.

IULIANO, *relatore*. Signora Presidente, l'ordine del giorno tende ad inserire l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) in un sistema che coinvolgerà anche le regioni (quindi le ARPA) e dovrà essere coordinato, integrato e gradualmente unificato con l'attuale Commissione di valutazione di impatto ambientale.

Con tale ordine del giorno la Commissione impegna il Governo ad operare il trasferimento graduale dei compiti e delle competenze relativi all'istruttoria tecnica di valutazione dell'impatto ambientale all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e ad emanare tempestivamente

il relativo decreto, avendo presente soprattutto la necessità di superare i rischi di duplicazione e sovrapposizione di strutture, compiti e costi per l'istruttoria di valutazione dell'impatto ambientale.

Questo l'ordine del giorno che la Commissione intende sottoporre all'attenzione del Governo auspicandone l'accoglimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo).

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signora Presidente, il Governo ha già discusso e recepito l'ordine del giorno in Commissione; quindi oltre a ribadire il proprio parere favorevole ricorda che la sua attuazione richiederà comunque una necessaria gradualità – come è scritto del resto nell'ordine del giorno che tende ad impegnare il Governo al «graduale» trasferimento – perchè questi compiti richiedono una riorganizzazione delle funzioni dell'ANPA, soprattutto in relazione alla disponibilità di personale tecnico di elevata qualificazione e competenza corrispondente a quella oggi impiegata in sede di Commissione per la valutazione di impatto ambientale. Quindi, va bene questa formulazione e va bene il particolare riferimento alla gradualità della realizzazione di questo processo.

PRESIDENTE. Poichè il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno in esame, questo non sarà posto in votazione.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

**Parere
Commissione
bilancio**

SCOPELLITI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione che all'articolo 3 sia soppresso il comma 3 e sia modificato il comma 2, sopprimendo le parole "o all'unificazione" e coordinando di conseguenza l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 19. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10 per i quali il parere di nulla osta è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'esplicita indicazione che dalla semplificazione amministrativa non derivino minori entrate per i comuni; formula inoltre parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti 9.3 e 18.2».

**Esame
articolato**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

Esame Art. 1.
ore 9,39

(Finalità)

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, del Consiglio del 3 marzo 1997, e della direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre 1996, definisce i princìpi generali, le procedure, le norme-quadro per la tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sul medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza primaria in materia, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai princìpi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre 1996».

1.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, PAROLA, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI,
GIOVANELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996».

1.2 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «le norme-quadro» inserire le seguenti: «per la prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento e».

1.3 CARCARINO

Al comma 1, dopo le parole: «tutela dell'ambiente nei» inserire la parola: «nuovi».

1.4 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «tutela dell'ambiente nei» inserire la parola: «nuovi».

1.5

TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «tutela dell'ambiente nei» inserire la parola: «nuovi».

1.6

CAPALDI, VELTRI, CONTE, PAROLA, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI,
GIOVANELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizioni)

1. Impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

2. Impianto esistente: un impianto in funzione, o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente.

4. Modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che comporta incremento delle emissioni e che, secondo l'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani e l'ambiente.

5. Emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel terreno.».

1.0.1

TRAVAGLIA, RIZZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPALDI. Signora Presidente, l'emendamento 1.1 è ritirato. Illustrerò, pertanto, il solo emendamento 1.6, con cui ci proponiamo di evitare una sorta di contenzioso fra il recepimento della direttiva europea che riguarda l'IPPC e la VIA specificando che l'applicazione della procedura integrata IPPC-VIA riguarda soltanto i nuovi impianti. Ciò eviterebbe

agli impianti che devono effettuare l'IPPC, di dover ripetere la valutazione di impatto ambientale già superata.

MAGGI. Signora Presidente, la richiesta contenuta nell'emendamento 1.2 si giustifica in quanto il generico richiamo alla direttiva CE n. 61 del 1996 in materia di prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento riconduce alla VIA aspetti propri dell'approccio integrato, sovrapponendo, purtroppo, due aspetti diversi di cui il secondo non ci pare regolamentato. La VIA, infatti, esamina e verifica scelte progettuali, mentre l'IPPC, o controllo integrato, interviene a valle nella individuazione delle migliori tecniche disponibili, comprendenti, oltre agli aspetti ingegneristici, anche le modalità di gestione, fino alla dismissione degli impianti.

Con l'emendamento 1.4 si vuole poi precisare che le norme e le procedure facenti capo al provvedimento in esame sono riferite, per le opere consistenti in impianti, solo ai progetti di nuovi impianti o di modifica sostanziale di quelli esistenti.

CARCARINO. Signora Presidente, possiamo definire l'emendamento 1.3 conforme al paragrafo 2-*bis* dell'articolo 2 della direttiva 97/11/CE.

RIZZI. Signora Presidente, gli emendamenti 1.5 e 1.0.1 devono intendersi illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Signora Presidente, un gruppo di emendamenti, che invito a ritirare, tendono a chiarire la portata e il contenuto della direttiva 96/61/CE sotto il profilo dell'IPPC. Mi pare opportuno ricordare che l'impostazione seguita è frutto di una riflessione sviluppatasi in seno al comitato ristretto, sulla quale la Commissione ambiente si è sempre espressa con favore, così come le altre Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere parere. È un'impostazione scelta in coerenza con quanto emerso nel corso della discussione della «comunitaria» 1995-1997, poi approvata con legge n. 128 del 24 aprile di quest'anno. L'articolo 21 di tale legge infatti esprime con chiarezza l'obbligo che il recepimento della direttiva 96/61/CE per i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali si svolga nell'ambito della normativa in materia di VIA. Non vi sono elementi per modificare l'impostazione prescelta che, peraltro, è stata già seguita da altri paesi europei, fra i quali la Germania.

Ma, al di là di tali considerazioni, la ragione che ritengo più importante per conservare detta impostazione, oltre quella di evitare la schizofrenia legislativa, è che altrimenti, cioè se noi la scindessimo, il rispetto della normativa comunitaria imporrebbe due procedure diverse con le stesse caratteristiche e con il raddoppio dei tempi istruttori. Non potremmo sottrarci a quanto la direttiva comunitaria ci impone e quindi il committente correrebbe il rischio di dover seguire due procedure, una per la rea-

lizzazione dell'impianto e l'altra per la sua gestione, sovrapponendo e allungando, esattamente raddoppiandoli, i tempi dell'istruttoria. Questo mi sembra in contraddizione con lo sforzo di semplificazione dei procedimenti su cui tutti noi conveniamo.

Peraltro tale possibilità di unificazione è esplicitamente prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 97/11/CE, che afferma esattamente che gli Stati membri possono prevedere lo svolgimento di un'unica procedura per soddisfare i requisiti della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento. È esattamente quello che stiamo facendo. Sulla base di queste considerazioni invito anche il senatore Maggi a ritirare l'emendamento 1.2.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti si tratta di comprendere la questione dei nuovi impianti. Io suggerirei ai presentatori il ritiro, facendo però un passo avanti (lo faremo quando passeremo all'esame della norma in questione) al comma 5 dell'articolo 2, che stabilisce che la valutazione di impatto ambientale «non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai progetti di manutenzione»; a tale formula dovrebbero aggiungersi le seguenti parole: «nonchè al rinnovo delle autorizzazioni per impianti esistenti». Credo che in questo modo potremmo chiarire la portata dei progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e quindi risolveremo i problemi sollevati dal senatore Maggi e dal senatore Calpdi con i loro emendamenti. Quindi invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2.

Sull'emendamento 1.3 il parere è favorevole. Invito a ritirare gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 e contestualmente annuncio la presentazione di un emendamento al comma 5 dell'articolo 2. Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, infine, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signora Presidente, invito a ritirare l'emendamento 1.2 per le stesse ragioni già illustrate dal relatore. Ricordo che con la legge «comunitaria» all'articolo 21, in riferimento al recepimento della direttiva qui in discussione, la 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, si stabilisce espressamente di prevedere l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale. Quindi, così come è formulato, il testo del comma 1 è coerente con la legge comunitaria appena approvata dal Parlamento.

Inoltre, puntando sulla semplificazione possibile dei procedimenti anche in campo ambientale, vorremmo evitare che a fronte di una valutazione integrata di impatto ambientale che autorizza la costruzione dell'impianto, per una anomalia italiana, l'impianto con valutazione ambientale

positiva debba richiedere ulteriori autorizzazioni all'esercizio. In base al testo attuale, in particolare con la precisazione, che crea maggiore chiarezza, dell'emendamento suggerito dal relatore al comma 5 dell'articolo 2, cioè con l'esclusione certa del rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti, realizzeremmo l'integrazione della procedura di VIA con le altre autorizzazioni ambientali all'esercizio degli impianti.

È un elemento qualificante di tale riforma questa possibile semplificazione delle procedure ambientali; in caso di obbligo di valutazione di impatto ambientale (quindi per nuovi impianti o modifiche sostanziali soggette a procedura di VIA) si applica la valutazione integrata, in coerenza con l'articolo 21 della legge comunitaria. Quindi invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.3, in quanto costituisce una ulteriore precisazione. Invito invece i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 e appoggio la proposta del relatore di formulare un emendamento all'articolo 2, comma 5, nei termini prima indicati.

Esprimo infine parere contrario all'emendamento 1.0.1 perchè le definizioni che introduce non sono necessarie, anzi sono riduttive e quindi rischiano di inserire nel testo alcuni elementi di ambiguità

PRESIDENTE. Senatore Maggi, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 1.2 e 1.4?

MAGGI. Sì, signora Presidente, accolgo insieme agli altri presentatori l'invito del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Capaldi, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.6?

CAPALDI. Signora Presidente, inviterei il relatore a riflettere rispetto alla sua intenzione, che ha anticipato, di presentare un emendamento all'articolo successivo, dando contemporaneamente parere favorevole all'emendamento 1.3, presentato dal senatore Carcarino.

È del tutto evidente che l'introduzione del nuovo passaggio «per la prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento» produrrebbe degli elementi di incertezza che sono quelli che si intende evitare proprio nella definizione delle competenze della valutazione d'impatto ambientale integrata. Invito pertanto sia il Governo che il relatore a riflettere sul loro parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Capaldi, le ho chiesto se accettava l'invito a ritirare l'emendamento 1.6; aspetto una sua risposta, in sede di dichiarazione di voto potrà svolgere le sue argomentazioni.

CAPALDI. Signora Presidente, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 1.6.

Voto emend.
Art. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

CAPALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDI. Signora Presidente, ritengo che alla luce della costruzione dell'intero testo legislativo, con la individuazione delle certezze che dovrebbero riguardare l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale, l'introduzione di questa ulteriore specificazione dia ancora una volta agli operatori l'impressione che si intende agire nel complesso dell'attività integrata per la realizzazione di nuovi impianti in maniera confusa. Faccio presente al Governo che il segnale che dobbiamo dare al mondo produttivo del nostro paese non è certo questo. Dobbiamo dare invece elementi di certezza sull'applicazione della valutazione di impatto ambientale riferita ad una possibilità che viene prevista per aiutare a costruire un progetto di sviluppo. Per tali ragioni dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Ronchi. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signora Presidente, l'espressione: «per la prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento» che l'emendamento 1.3 propone in effetti è imprecisa in riferimento alla direttiva 96/61/CE e il Governo preferirebbe mantenere la formulazione letterale: «per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento».

Riteniamo che non vi possa essere l'ambiguità sulla quale invitava a riflettere il senatore Capaldi, perchè l'articolo 21 della legge comunitaria, che abbiamo già citato, definisce espressamente il contenuto della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e precisa come devono essere distinti i due aspetti. Per evitare equivoci, con l'emendamento annunciato dal relatore al comma 5 dell'articolo 2, abbiamo ulteriormente precisato che le autorizzazioni degli impianti esistenti sono escluse dalla procedura di questa legge.

Quindi vi sono addirittura due norme, che impediscono interpretazioni ambigue. Dopo di che, questa valutazione di prevenzione e riduzione integrate, richiamata anche in commi successivi di questo stesso disegno di legge, non crea alcun elemento di confusione, si tratta soltanto di una precisazione.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, accetta il suggerimento teste proposto dal Governo?

CARCARINO. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Carcarino, nel testo modificato secondo il suggerimento del Governo.

È approvato.

Chiedo al senatore Rizzi se intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 1.5, avanzato dal relatore e dal Governo.

RIZZI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

Voto Art. 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

RIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI. Signora Presidente, il ministro Ronchi aveva invitato al ritiro; noi invece conerriamo questo emendamento perchè lo riteniamo utile e pensiamo che non cambi la sostanza della legge, in quanto definisce soltanto alcune questioni che ci sembrano importanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dei relativi allegati:

**Esame Art. 2.
ore 9,56**

Art. 2.

(Oggetto della disciplina)

1. La valutazione dell'impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

2. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato ed integrato in un'unica procedura per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di

superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 4. Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori dei progetti di cui al comma 4 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della determinazione di conclusione del procedimento. L'*iter* autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Sono assoggettati alla valutazione dell'impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

5. La valutazione dell'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai progetti di manutenzione.

6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. Nel caso di progetti di rilevanza nazionale si applica la procedura di cui al comma 7. Nel caso di progetti di rilevanza regionale l'autorità competente determina, secondo la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del citato atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

7. Per i progetti di cui al comma 6, che non comportino modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro novanta giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a decorrere dalla

data di presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere determinati per specifiche categorie progettuali, fra quelle comprese nell'allegato A, e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato B, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura.

9. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Su tali interventi il Ministero dell'ambiente e le competenti autorità regionali assicurano la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga.

10. Le opere funzionalmente e direttamente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione dell'impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

ALLEGATO A

(Articolo 2, comma 4)

CATEGORIE PROGETTUALI

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. *a)* Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW, con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) Centrali nucleari e altri reattori nucleari, compresi la disattivazione e lo smantellamento di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. *a)* Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) Impianti destinati:

alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare;

al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;

allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;

esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;

esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;

c) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui radioattivi.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

5. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);

d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

f) per la fabbricazione di esplosivi.

6. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 metri;

b) Costruzione di autostrade e di strade riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e su cui sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;

c) Costruzione di nuove strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere di lunghezza di almeno 10 chilometri riferita all'intero progetto e non a singoli lotti del medesimo.

7. a) Vie navigabili e porti di navigazione interni che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;

b) Porti commerciali marittimi, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per le navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

8. Impianti di smaltimento dei rifiuti, cui si applica la direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II-bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, o interrimento di rifiuti pericolosi già classificati tossici e nocivi dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984.

9. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.

10. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o laddove

un nuovo o supplementare volume di acqua determini un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi.

11. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

12. Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

13. Impianti per la produzione del biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.

14. Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV e di lunghezza superiore a 5 chilometri.

15. Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

16. Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

17. Costruzione di terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose.

18. Sfruttamento minerario della piattaforma continentale.

19. Realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e delle sostanze di cui al numero 17.

20. Realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al numero 17.

21. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per anno.

22. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ivi comprese le pertinenti discariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.

23. a) Stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

b) Stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

c) Stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi;

d) Stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

e) Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.

24. Grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica emanato secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3.

25. Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o uguale a 800 millimetri, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.

26. Impianti di gassificazione e liquefazione.

ALLEGATO B

(Articolo 2, comma 7)

CRITERI DI SELEZIONE

1. *Caratteristiche dei progetti*

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto;
- del cumulo con altri progetti;
- dell'utilizzazione di risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. *Localizzazione dei progetti*

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli *standard* di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai numeri 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Su questo articolo e sugli allegati sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti».

2.1 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, costituisce provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale comprensivo e quindi sostitutivo di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti locali, e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 4».

2.2 CAPALDI, VELTRI, CONTE, PAROLA, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI,
GIOVANELLI

Al comma 3, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «per i nuovi impianti».

2.3 TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «per i nuovi impianti».

2.4 CAPALDI, VELTRI, CONTE, PAROLA, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI,
GIOVANELLI

Al comma 3, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «per i nuovi impianti».

2.5 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «autorizzazione ambientale integrata» fino alle parole: «in materia ambientale».

2.6 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in materia ambientale» inserire le seguenti: «e, purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati, in materia urbanistica di igiene pubblica e di sicurezza sul lavoro».

2.7 (Nuovo testo) ERROI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «ambientale» inserire le seguenti: «nonchè, purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati, dell'autorizzazione paesaggistica, di cui alla legge n. 1497 del 1939; dell'autorizzazione sotto il profilo idrologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923; dell'autorizzazione sotto il profilo archeologico, artistico e storico di cui alla legge n. 1089 del 1939 e infine dell'autorizzazione e concessione sotto il profilo urbanistico-edilizio».

2.8 (Nuovo testo) TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «ambientale» inserire le seguenti: «nonchè, purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati, dell'autorizzazione paesaggistica, di cui alla legge n. 1497 del 1939; dell'autorizzazione sotto il profilo idrologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923; dell'autorizzazione sotto il profilo archeologico, artistico e storico di cui alla legge n. 1089 del 1939 e infine dell'autorizzazione e concessione sotto il profilo urbanistico-edilizio».

2.9 (Nuovo testo) MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «intervenire prima del rilascio del» con le altre: «, purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati, sostituire il».

2.10 (Nuovo testo) SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «sistemi di realizzazione dei lavori dei».

2.11

BORTOLOTTO

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: «autorizzativo, per il quale potranno essere acquisiti gli ulteriori pareri o nulla-osta necessari, i quali potranno riguardare esclusivamente le modalità di realizzazione del progetto».

2.12

TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti le parole: «autorizzativo per il quale potranno essere acquisiti gli ulteriori pareri o nulla-osta necessari, i quali potranno riguardare esclusivamente le modalità di realizzazione del progetto».

2.13

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità e i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di opere di cui all'allegato A parte I e quelli di cui all'allegato A parte II che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Conseguentemente sostituire l'allegato A con il seguente:

«Allegato A

PARTE I

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (*) (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione

(*) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di esser tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri oggetti di contaminazione radiottiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.

delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. *a)* Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleare irradiati;
b) impianti destinati:

alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare;
al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi;
allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:

- i)* per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
ii) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
iii) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
iv) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
v) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
vi) per la fabbricazione di esplosivi.

7. *a)* Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonchè aeroporti (1) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m;

- b)* Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione (2)

(1) Gli «aeroporti» ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

(2) Le «vie di rapida comunicazione» ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

c) Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, semprechè la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;

b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE (3) mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito nell'allegato II-bis, punto D 9 della direttiva 75/442 CEE (4), o interrimento di rifiuti pericolosi.

10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II-bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.

11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno;

b) in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione.

In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE (5).

14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale.

(3) *Gazzetta Ufficiale* n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (*Gazzetta Ufficiale* n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28).

(4) *Gazzetta Ufficiale* n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (*Gazzetta Ufficiale* n. L 5 del 7 gennaio 1994, pag. 15).

(5) *Gazzetta Ufficiale* n. L 135 del 30 maggio 1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.

17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
- b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o;
- c) 900 posti per scrofe.

18. Impianti industriali destinati:

a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.

20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.

21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200.000 tonnellate.

PARTE II

1. Agricoltura, silvicoltura ed Acquicoltura:

a) Progetti di ricomposizione rurale;

b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;

c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre;

d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo;

e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I);

f) Piscicoltura intensiva;

g) Recupero di terre dal mare.

2. Industria estrattiva:

a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I);

b) Attività mineraria sotterranea;

c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;

d) Trivellazioni in profondità, in particolare:

trivellazioni geotermiche;
trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

3. Industria energetica:

a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I).

b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I);

c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;

d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei;

e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;

f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I);

h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica;

i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

4. Produzione e trasformazione dei metalli:

a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua;

b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

i) laminazione a caldo;

ii) forgiatura con magli;

iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.

c) Fonderie di metalli ferrosi;

d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.);

e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici;

f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;

g) Cantieri navali;

h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

i) Costruzione di materiale ferroviario;

j) Imbutitura di fondo con esplosivi;

k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. Industria dei prodotti minerali:

- a) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
- b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento;
- c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti non compresi nell'allegato I);
- d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;
- e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali;
- f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.

6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I):

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;
- c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. Industria dei prodotti alimentari:

- a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali;
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
- d) Industria della birra e del malto;
- e) Fabbricazione di dolci e sciroppi;
- f) Impianti per la macellazione di animali;
- g) Industrie per la produzione della fecola;
- h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;
- i) Zuccherifici.

8. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta:

- a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I);
- b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti;
- c) Impianti per la concia delle pelli;
- d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

9. Industria della gomma:

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. Progetti di infrastruttura:

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali;

- b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi;
- c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I);
- d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I);
- e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I);
- f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;
- g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I);
- h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone;
- i) Installazioni di oleodotto e gasdotto (progetto non compresi nell'allegato I);
- j) Installazione di acquedotti a lunga distanza;
- k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere;
- l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I;
- m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato I.

11. Altri progetti:

- a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore;
- b) Impianto di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I);
- c) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell'allegato I);
- d) Depositi di fanghi;
- e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli;
- f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori;
- g) Impianto per la produzione di fibre minerali artificiali;
- h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- i) Stabilimenti di squartamento.

12. Turismo e svaghi:

- a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse;
- b) Porti turistici;
- c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse;
- d) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente;
- e) Parchi tematici.

13. Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Progetti di cui all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni».

2.14 (Nuovo testo) MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 4, nell'allegato A richiamato al punto 2, lettera a), sostituire le parole: «50 mw, con esclusione di quelle con potenza termica fino a 300 mw» con le seguenti: «300 mw, ivi incluse quelle».

2.17 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 4, nell'allegato A richiamato al punto 2, lettera a), sostituire le parole: «50 mw, con esclusione di quelle con potenza termica fino a 300 mw» con le seguenti: «300 mw, ivi incluse quelle».

2.18 TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 4, nell'allegato A richiamato al punto 2, lettera a), sopprimere le parole da: «con esclusione» fino alle fine della lettera.

2.16 BORTOLOTTO

Al comma 4, nell'allegato A richiamato al punto 6, letterac), dopo la parola: «extraurbani» sopprimere le parole: «a quattro o più corsie» e: «a due corsie al massimo».

2.19 BORTOLOTTO

Al comma 4, nell'allegato A richiamato sostituire il numero 14 con il seguente:

«14. Elettrodotti ad alta tensione, con tensione di esercizio superiore a 100 kv e di lunghezza superiore al chilometro ed eventuali sottostazioni elettriche ad essi collegate».

2.20 CARCARINO

Al comma 4, nell'allegato A richiamato al punto 14, dopo la parola: «elettrodotti» inserire le seguenti; «aerei esterni» e sostituire le parole:

«100 kv» con le altre: «150 kv» in fine, sostituire le parole: «5 chilometri» con le altre: «15 chilometri».

2.21

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 4, nell'allegato A richiamato al punto 14, dopo la parola: «elettrodotti» inserire le seguenti: «aerei esterni» e sostituire le parole: «100 kv» con le altre: «150 kv» in fine, sostituire le parole: «5 chilometri» con le altre: «15 chilometri».

2.22

TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 4, nell'allegato A, richiamato al punto 24, sostituire le parole: «Grandi impianti di estrazione di litoidi» con le seguenti: «Grandi impianti che prevedono l'estrazione di oltre 1 milione di metri cubi di litoidi».

2.23

BORTOLOTTO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e ai progetti di manutenzione».

2.24

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, dopo le parole: «ai progetti di manutenzione» aggiungere le seguenti: «e di risanamento funzionale».

2.25

COSTA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione per le parti dell'impianto e gli aspetti oggetto della modifica che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. L'autorità competente determina secondo la procedura di verifica di cui al successivo comma 7-bis, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di progetti elencati nell'allegato A, parte II che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente determina con la stessa procedura se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale».

2.26

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 6, sopprimere le parole: «realizzati o in fase di realizzazione».

2.27

COSTA

Al comma 6, dopo le parole: «in fase di realizzazione, che» inserire le seguenti: «nel caso di impianti, comportano incrementi delle emissioni e che».

2.28

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 6, dopo le parole: «in fase di realizzazione, che» inserire le seguenti: «nel caso di impianti, comportano incrementi delle emissioni e che».

2.29

TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «che avrebbero notevoli ripercussioni negative sull'ambiente» con le altre: «che avrebbero notevoli ripercussioni sulla rilevanza ambientale e sull'impatto sociale delle diverse opere».

2.30

CARCARINO

Al comma 6, sostituire le parole: «che avrebbero notevoli» con le altre: «per le loro potenziali».

2.31

LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti di modifiche o di ampliamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo se la realizzazione degli stessi comporta l'occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza delle opere o impianti esistenti».

2.32

TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti di modifiche o di ampliamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo se la realizzazione degli stessi comporta l'occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza delle opere o impianti esistenti».

2.33

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «che non comportino modifiche sostanziali», inserire le seguenti: «ai sensi del comma precedente».

2.34 CAPALDI, VELTRI, CONTE, PAROLA, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI,
GIOVANELLI

Al comma 7, nell'allegato B, richiamato al punto 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e delle normative vigenti relative ai Piani territoriali paesistici e degli altri strumenti di programmazione regionali, provinciali e comunali».

2.35 (Nuovo testo) BORTOLOTTO

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Decorso tale termine, il progetto è incluso nella procedura di valutazione di impatto ambientale».

2.36 BORTOLOTTO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali».

2.37 BORTOLOTTO

Al comma 9, dopo le parole: «in via d'urgenza» inserire le seguenti: «nonchè quelli che determinano miglioramenti ambientali».

2.38 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 9 dopo le parole: «in via d'urgenza» inserire le seguenti: «nonchè quelli che determinano miglioramenti ambientali».

2.39 TRAVAGLIA, RIZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Tutti i progetti relativi ai lavori di ricostruzione post-emergenza sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale».

2.40 BORTOLOTTO

Al comma 10, dopo la parola: «realizzazione» aggiungere le seguenti: «ed all'uso o messa in funzione».

2.41

LUBRANO DI RICCO

Al comma 10, aggiungere alla fine le seguenti parole: «ovvero escluse se ricorrono le condizioni di non assoggettabilità».

2.42

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 10 aggiungere alla fine le seguenti parole: «ovvero escluse se ricorrono le condizioni di non assoggettabilità».

2.43

TRAVAGLIA, RIZZI

Avverto che è stato presentato, inoltre, il seguente emendamento:

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti».

2.500

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

MAGGI. Signora Presidente, se mi consente illustrerei tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 che portano la mia firma. La motivazione che sottende l'emendamento 2.1 è sostanzialmente la stessa evidenziata in riferimento all'emendamento 1.2 che, successivamente all'invito del relatore, ho ritirato.

L'emendamento 2.5 è teso ad inserire le parole: «per i nuovi impianti»; in effetti, con l'emendamento del relatore al comma 5 dell'articolo 2, mi pare che anche questo emendamento possa dichiararsi non più motivato, visto che anche per l'emendamento 1.4 ho accettato l'invito al ritiro.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6 riteniamo che la valutazione d'impatto ambientale non debba concludersi, secondo la direttiva della VIA, con una autorizzazione. Ritorna la preoccupazione se si tratti di un nullaosta o di un'autorizzazione vera e propria.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.9 lo scopo è quello della massima chiarezza in materia procedurale, eliminando, ove possibile, ogni zona d'ombra o incertezza interpretativa; mi pare che tra l'altro questo emendamento si illustri da sè.

L'emendamento 2.10 si inserisce nel quadro della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure della VIA secondo le linee definite dalla «riforma Bassanini». In quest'ottica si vuole specificare che la VIA deve sostituire il provvedimento amministrativo, compresa la concessione edilizia che consente in via definitiva la realizzazione dell'opera.

L'emendamento 2.13 è anch'esso teso ad eliminare zone d'ombra o di incertezza interpretativa; pertanto, ha lo scopo di integrare un concetto che ci è parso monco nel testo in esame.

Lo scopo che ci prefiggiamo con l'emendamento 2.14 (Nuovo testo) è di dare puntuale attuazione alla direttiva comunitaria in materia di VIA recependone gli allegati.

La proposta suggerisce altresì di sostituire l'allegato A richiamato, con una versione suddivisa in due parti (I e II).

L'emendamento 2.17 giustifica anche l'emendamento 2.21, alquanto articolato. Con detto emendamento, così come con l'emendamento 2.21, si vuole evidenziare che il disegno di legge al nostro esame, nel fissare le soglie dimensionali degli impianti di combustione e degli elettrodotti, evidentemente ha dimenticato che altro prevedono gli articoli 29, 31 e 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997. Sicchè la competenza all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è nazionale per soglie oltre i 300 MW per le centrali e oltre i 150 kV per gli elettrodotti, provinciale per impianti di produzione sotto soglia, regionale per elettrodotti sino a 150 kV. Infine, l'articolo 71 stabilisce che occorre la VIA per le opere la cui attuazione è di competenza dello Stato.

Orbene, l'abbassamento di dette soglie determina evidentemente un aggravamento procedurale nella realizzazione di impianti per i quali si verificherà il paradosso di richiedere alla regione o alla provincia l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti per 100 e 150 kV e centrali tra 50 e 300 MW e al Ministero dell'ambiente il rilascio della VIA.

CAPALDI. Signora Presidente, alla luce dell'emendamento 2.500 proposto dal relatore, ritiriamo gli emendamenti 2.4 e 2.34. Diamo invece per illustrato l'emendamento 2.2. (*Brusio in Aula*).

RIZZI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.3, 2.8, 2.12, 2.18, 2.22, 2.29, 2.32 e 2.39.

ERROI. L'emendamento 2.7 da me presentato si illustra da sè (*Brusio in Aula*).

BORTOLOTTI. Signora Presidente, al comma 3 dell'articolo 2 si vuole dire che la procedura di valutazione di impatto ambientale deve essere completata prima che inizino i lavori, ma viene utilizzato un giro di parole di eccessiva complicazione: «Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori dei progetti di cui al comma 4». La mia proposta è di togliere le parole: «sistemi di realizzazione dei lavori dei», in modo che resti: «Per tutti i progetti di cui al comma 4» i lavori non possono iniziare se non c'è la valutazione di impatto ambientale.

CARCARINO. Signora Presidente, il fascino della Presidenza stamani ci aiuta a superare qualche difficoltà su un provvedimento un po'

arido. Mi pare che ci sia una tensione superiore al dovuto, quindi prego i colleghi di essere più tranquilli, perchè abbiamo di fronte delle bellezze che sono molto interessanti e da apprezzare; cosa che non ho fatto precedentemente, per cui mi scuso.

Signor Ministro, onorevoli senatrici e colleghi, ho presentato questo emendamento 2.20 per sottolineare l'importanza e la gravità del tema.

Ricerche scientifiche condotte a livello internazionale (per esempio negli Stati Uniti, in Francia, in Gran Bretagna e in moltissimi altri paesi, e più di recente anche in Italia) hanno dimostrato la pericolosità degli impianti di elettrodotti ad alta tensione per le radiazioni elettromagnetiche che questi comportano.

L'EPA, l'Ente ambientale degli Stati Uniti, già nel 1990, al termine di una ricerca sul tema, aveva addirittura dichiarato che i campi elettromagnetici sono probabile fattore di rischio superiore a quello delle diossine.

Nel nostro paese è cresciuta la consapevolezza della necessità di trattare in modo adeguato questi impianti, tanto è vero che alcune regioni, come il Veneto, si sono già date una normativa in tal senso. La sicurezza delle popolazioni e il loro diritto alla salute rendono imprescindibile una valutazione di impatto ambientale.

Questa, d'altronde, era anche prevista dal piano energetico nazionale e dalla legge n. 9 del 1991, come lei ben sa, signor Ministro, la quale ha esteso l'obbligo di riferimento a tutti gli elettrodotti ad alta tensione. Credo che ci sia, dunque, nella nostra normativa un vuoto da riempire.

Il testo varato dalla 13^a Commissione non colma del tutto, ma solo in parte questa lacuna o almeno non in termini espliciti. Per questo motivo propongo all'attenzione dell'Assemblea e del Governo l'opportunità di inserire nell'allegato A l'obbligo della valutazione di impatto ambientale per gli «elettrodotti ad alta tensione, con tensione di esercizio superiore ai 100 kv e di lunghezza superiore al chilometro ed eventuali sottostazioni elettriche ad essi collegate».

Credo che questo debba essere, gentile signora Presidente, un elemento di intervento prioritario per il testo su cui abbiamo tanto lavorato e che presenta ancora dei nodi irrisolti.

Do per illustrato, infine, l'emendamento 2.30.

LUBRANO DI RICCO. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho presentato all'articolo 2.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti 2.25 e 2.27, presentati dal senatore Costa.

IULIANO, *relatore*. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.500.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1, in quanto in contrasto con una direttiva comunitaria; infatti, l'allegato IV della direttiva comunitaria 97/11/CE si riferisce alle fasi di realizzazione e di esercizio delle opere e degli impianti.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.5, uguali, in quanto si riferiscono ai «nuovi impianti», poichè li riteniamo assorbiti dalla modifica che opereremo al comma 5 dell'articolo 2.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.5.

Invito il senatore Maggi a ritirare l'emendamento 2.6, perchè c'è la necessità di mantenere il testo originario; tale emendamento, infatti, si pone in contrasto con il successivo emendamento 2.8 (Nuovo testo). Le parole delle quali si chiede la soppressione sono esplicative ed anche il frutto di una lunga discussione in Commissione, dopo la quale si convenne sul testo presentato dal suo Presidente. Ripeto: invito i proponenti al ritiro o, nel caso in cui non intendessero accedere a tale richiesta, esprimo parere contrario.

Invito il senatore Erroi al ritiro dell'emendamento 2.7 (Nuovo testo) e lo prego di considerare il contenuto del successivo emendamento 2.8 (Nuovo testo); nel caso in cui non intendesse accedere a tale invito, esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.8 (Nuovo testo) e 2.9 (Nuovo testo), uguali, a condizione che la parola «nonchè» venga sostituita con le parole «ivi comprese»: mi sembra, infatti, opportuna la specificazione riportata sugli emendamenti che precisa meglio i contenuti del comma.

Sull'emendamento 2.10 esprimo parere contrario in quanto la valutazione di impatto ambientale si occupa solo del segmento ambientale del procedimento e delle materie connesse, non la possiamo ampliare anche a sfere di competenza non comprese nella presente legge. Per quanto riguarda l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Bortolotto, invito al ritiro; in caso contrario esprimo parere sfavorevole in quanto il riferimento è opportuno proprio in relazione alla normativa in materia di lavori pubblici, altrimenti tutto il periodo sarebbe ridondante e superfluo.

Sull'emendamento 2.12 esprimo parere contrario perchè non è chiara la finalità e comunque è in contrasto con la restante parte dell'articolo. Infatti, lo sportello unico ambientale comporta che tutte le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri senza alcuna eccezione siano acquisiti nell'ambito della procedura di VIA. Pertanto invito al ritiro altrimenti il parere è contrario. Lo stesso discorso vale anche per l'emendamento 2.13.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.14 nel nuovo testo invito al ritiro (specificherò dopo le motivazioni) o altrimenti esprimo parere contrario. Ho capito, infatti, lo spirito dell'emendamento che mette mano sugli allegati comunitari; il senatore Maggi dice che in questo modo rendiamo tutta la normativa coerente con le direttive comunitarie. Vorrei invitare il senatore Maggi a riflettere sul fatto che l'accoglimento di questo emendamento modificherebbe il quadro di riferimento per le regioni e porterebbe

all'impossibilità di rispondere alla procedura di infrazione (ricordo che siamo sotto procedura di infrazione) presso la Corte di giustizia. Ricordo poi che l'articolo 4 della direttiva 97/11 prevede che gli Stati membri stabiliscano delle soglie per valutare l'assoggettabilità alla procedura di VIA. Questo è ciò che è stato fatto con l'atto di indirizzo e coordinamento e tutti i paesi hanno seguito tale approccio, ad eccezione della Danimarca che però ha un numero di progetti limitato. Se accogliessimo questo emendamento – ecco la richiesta motivata di ritiro – giungeremmo alla paralisi dell'intera procedura perchè sarebbe impossibile da gestire per il numero di progetti da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale. Pertanto inviterei al ritiro chiarendo che i quadri di riferimento per le regioni sono ben distinti da quelli della normativa nazionale riportati negli allegati. Quindi invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.16 invito al ritiro in quanto l'attuale testo è un efficiente coordinamento con il decreto del ministro Ronchi, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.17 perchè le stesse associazioni produttive – vorrei ricordare al senatore Maggi – hanno espresso la volontà che questi tipi di impianti siano sottoposti a procedura di VIA e godano dello sportello unico. Stesso discorso per l'emendamento 2.18, sul quale invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario. Anche per l'emendamento 2.19 invito al ritiro perchè questa è la definizione comunitaria; le altre strade extraurbane sono assegnate alla competenza regionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.20, vorrei ricordare al senatore Carcarino – invitandolo nel contempo al ritiro – che quella degli elettrodotti è stata una questione molto dibattuta e su cui c'è una grande sensibilità dell'opinione pubblica. Tra l'altro, se non ricordo male, nella Conferenza Stato-regioni si era addirittura andati oltre il testo proposto dalla Commissione – cioè la lunghezza dei 5 chilometri – in pratica riportando alla competenza regionale gli elettrodotti di lunghezza anche di 15 chilometri. Diciamo che non viene sottratto alla competenza di VIA l'elettrodotto minore, perchè in effetti c'è una valutazione di impatto ambientale regionale per gli elettrodotti minori. Mi sembra che l'equilibrio raggiunto, di compromesso, su una lunghezza di 5 chilometri sia accettabile. Pur comprendendo tutte le ragioni che sono dietro le motivazioni che il senatore Carcarino ha opportunamente ricordato dopo averle fatte presenti anche in Commissione, inviterei al ritiro anche per una questione di praticità: per rendere poi possibile alla struttura di VIA nazionale di poter lavorare serenamente senza essere oberata dalla miriade di progetti che arriverebbero sul tavolo con questo emendamento.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.21 ed invito il presentatore a ritirarlo: si era convenuto in Commissione diversamente. Le ragioni a supporto di questa proposta non sembrano sufficienti per mutare l'orientamento, come ho spiegato prima al senatore Carcarino. I cinque chilometri ed i 100 kv previsti dal testo originario ci sembrano sufficienti. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 2.22 per il quale invito il presentatore a ritirarlo.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.23 perchè è preferibile lasciare, senatore Bortolotto, la definizione delle soglie ad un momento successivo in consultazione con le regioni.

Invito il senatore Lubrano di Ricco a ritirare l'emendamento 2.24 perchè il testo del comma 5 è ridondante quanto al riferimento dei progetti di manutenzione e, considerata la difficoltà di raggiungere un compromesso sul testo in sede di Commissione, invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.25 perchè occorrerebbe definire che cosa si intende per risanamento funzionale e comunque è in contrasto con la direttiva comunitaria che non prevede questo tipo di esclusione.

L'emendamento 2.26 è in contrasto, senatore Maggi, con l'intero impianto del provvedimento e modificherebbe il quadro delle regioni. Valgono pertanto le stesse motivazioni espresse in occasione dell'emendamento 2.14 (Nuovo testo). Vi sono una serie di emendamenti che discendono da questo che invito a ritirare. Comunque il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.27 perchè le definizioni qui utilizzate sono riprese dal testo della direttiva e non possono essere modificate in senso di recepimento.

L'emendamento 2.28 non tiene conto che il campo di applicazione si riferisce anche alle infrastrutture e non solo agli impianti industriali. È comunque in contrasto con la direttiva comunitaria se ci riferiamo al punto 13 dell'allegato 2 della direttiva 97/11. Invito pertanto il presentatore a ritirarlo. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 2.29 su cui esprimo quindi parere contrario.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.30 perchè sarebbe difficile rilevare l'impatto sociale delle opere da fare e amplierebbe forse a dismisura il numero di progetti da sottoporre a VIA.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.31; parere contrario sull'emendamento 2.32 perchè è incomprensibile nel contesto in cui si colloca. Esso si riferisce ad una verifica preliminare, tesa ad individuare la potenzialità del progetto di produrre impatti ambientali rilevanti sull'ambiente. Introduce inoltre la valutazione sotto il profilo urbanistico, estraneo al contenuto del provvedimento in esame.

Invito inoltre a ritirare l'emendamento 2.33, altrimenti il mio parere è contrario.

L'emendamento 2.34 è stato ritirato a seguito della presentazione dell'emendamento 2.500.

L'emendamento 2.35 (Nuovo testo) per la verità appare superfluo per quanto sicuramente compreso nell'allegato. Esprimo comunque parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.36 che invito il presentatore a ritirare perchè è preferibile l'esplicitazione dei motivi dell'assoggettabilità a VIA. Ciò aiuterà il proponente nella successiva fase di realizzazione dello studio di impatto ambientale focalizzando la propria

attenzione sui possibili impatti significativi del progetto sull'ambiente. È essenziale avere un corretto rapporto tra proponente e autorità. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.37; quanto all'emendamento 2.38, invito al ritiro perchè in effetti è incomprensibile, sempre alla luce della normativa comunitaria. La determinazione di un miglioramento ambientale o di un non peggioramento è ciò che la procedura verifica, è il risultato di un giudizio. Insisto perciò con i proponenti perchè ritirino l'emendamento. Altrimenti devo esprimere parere contrario.

Ugualmente invito al ritiro dell'emendamento 2.39, sul quale altrimenti dovrò esprimere parere contrario, e dell'emendamento 2.40, impreciso e che non fa riferimento al campo di applicazione della legge.

Parere invece favorevole sull'emendamento 2.41.

Di nuovo un invito al ritiro per l'emendamento 2.42 del senatore Maggi perchè non si capisce quali siano le condizioni di assoggettabilità. Queste sono definite precisamente nel campo di applicazione. Quando quindi un progetto sia assoggettato alla procedura, lo sono anche le opere direttamente e funzionalmente connesse. Non si procede ad alcuna verifica di assoggettabilità. Se l'emendamento non sarà ritirato esprimo parere contrario.

Ugualmente invito al ritiro o esprimo parere contrario per l'emendamento 2.43.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

Vorrei poi porre l'accento sulla formulazione ridondante della prima parte dell'emendamento 2.2 che così recita: «Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, costituisce provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale...». Dell'emendamento potrebbe essere accolta invece la parte che prevede l'estensione alle autorizzazioni anche di competenza delle regioni e degli enti locali, che ritengo sia l'aspetto qualificante dell'emendamento. Se pertanto si prevedesse solo l'espressione: «anche di competenza delle regioni e degli enti locali» il Governo sarebbe favorevole.

Gli emendamenti 2.3, 2.4, che credo sia stato ritirato, e 2.5 sono assorbiti dall'emendamento proposto dal relatore. Invito pertanto al loro ritiro.

Parere contrario invece sull'emendamento 2.6.

Alla formulazione prevista dall'emendamento 2.7, preferisco l'altra contenuta nell'emendamento 2.8 con la precisazione fatta dal relatore, a proposito della sostituzione del termine «nonchè» con le parole: «ivi comprese».

Invito poi tutti, a cominciare dal relatore che ha espresso parere favorevole su di esso, a riflettere sul richiamo contenuto nell'emendamento 2.9 alle «autorizzazioni... e concessioni sotto il profilo urbanistico-edilizio». Semmai più di «profilo urbanistico-edilizio» parlerei di «materia urbanistico-edilizia». Comprendo l'intenzione dei presentatori dell'emendamento, certamente condivisibile, di ricondurre alle valutazioni

ambientali, e quindi anche paesaggistiche, nell'ambito della procedura di VIA. In questo settore però, in materia urbanistica ed edilizia, abbiamo una competenza costituzionale primaria delle regioni. Se la valutazione di impatto ambientale fosse, come in taluni casi è, di competenza dello Stato correremmo il rischio di ricondurre anche l'autorizzazione e concessione urbanistico-edilizie nell'ambito della procedura di VIA. Vi chiedo di porre attenzione a questo perchè ritengo che non sia possibile. Se si vuole intendere che si compie la valutazione previa acquisizione delle autorizzazioni o concessioni urbanistico-edilizie, allora va bene, ma che la procedura di VIA possa essere sostitutiva delle autorizzazioni o concessioni urbanistico-edilizie, sarebbe possibile solo per le autorizzazioni e concessioni regionali, non per le valutazioni statali. Avremmo altrimenti la sostituzione di una competenza costituzionale primaria affidata alle regioni e agli enti locali per quanto riguarda la concessione edilizia. Quindi, penso che in attesa di approfondimento sarebbe bene approvare l'emendamento 2.9 (Nuovo testo), eliminando però le parole «infine dell'autorizzazione e concessione sotto il profilo urbanistico-edilizio».

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 2.10 (Nuovo testo).

Invito a ritirare l'emendamento 2.11 in quanto mi sembra più precisa la formulazione attuale del comma 3 dell'articolo 2.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.14 (Nuovo testo).

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.16, perchè se c'è un accordo di programma che ha come titolare il Ministero dell'ambiente non possiamo fare due procedure; vuol dire che la procedura di valutazione di impatto ambientale rientra nell'accordo di programma, come previsto dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, sempre per avere una sola procedura di valutazione di impatto ambientale e non due su un medesimo progetto.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.19, quest'ultimo per non allargare le competenze statali e mantenere questa impostazione equilibrata per cui le strade extraurbane sono assegnate alla competenza regionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.20 qui non si tratta di discutere se gli elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 100 KV siano o meno soggetti a valutazione di impatto ambientale, ma se prendere come riferimento una lunghezza superiore ad un chilometro o una lunghezza superiore a 5 chilometri per la competenza statale. Tenete presente che nella discussione del decreto legislativo n. 112 del 1998 si tende ad allargare le opere attribuite alle regioni per la valutazione di impatto ambientale, non a restringerle. Il riferimento poi alle sottostazioni elettriche collegate a tali elettrodotti si può anche fare ma è superfluo perchè quando un'opera è soggetta a procedura di VIA le opere connesse sono automaticamente soggette alla stessa procedura. Quindi, la differenza vera è sull'effettuare una VIA nazionale per gli elettrodotti di lunghezza superiore al chilometro oppure quelli di lunghezza superiore ai 5 chilometri. Il Governo è d'accordo con il relatore, preferisce cioè mantenere l'indicazione

dei 5 chilometri come limite di riferimento, demandando alle regioni i cosiddetti elettrodotti minori, cioè quelli più corti, anche se con tensione di 100 KV.

Per le stesse ragioni, anche se speculari, il senatore Specchia ed altri senatori propongono con l'emendamento 2.21 la procedura di VIA nazionale per gli elettrodotti oltre i 15 chilometri ed oltre i 150 KV. Per la stessa ragione, anche se di segno opposto, ci pare più equilibrata e più rispondente agli impatti ambientali rilevanti la soluzione individuata in Commissione, cioè 100 KV e 5 chilometri di riferimento, pertanto il parere su questo emendamento è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.23 invito al ritiro in senso conforme con il relatore. Questo discorso della soglia è preferibile definirlo in accordo con le regioni, come intenzione del Governo; quindi nell'atto di indirizzo e coordinamento, d'intesa con le regioni.

Condivido poi il senso dell'emendamento 2.24, del senatore Lubrano di Ricco, perchè la valutazione di impatto ambientale non si applica ai progetti di manutenzione ma solo alle modifiche sostanziali, così come è indicato nella norma. Il fatto di precisarlo nella legge è ridondante, per cui, considerato il parere contrario del relatore, io mi rimetto all'Aula, ma non c'è una contrarietà di merito alla sostanza di questo emendamento.

Esprimo parere contrario all'emendamento 2.25. Come avevo già anticipato il mio parere è favorevole all'emendamento 2.500 presentato dal relatore. Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29.

L'emendamento 2.30, presentato dal senatore Carcarino, che introduce il concetto di impatto sociale, costituisce evidentemente uno stimolo interessante, tuttavia ciò non è previsto dalla direttiva comunitaria e credo che introducendolo rischieremmo di uscire dai canali segnati dalla direttiva stessa e di inserire nel provvedimento una definizione molto varia e vaga, ossia quella dell'impatto sociale che è concetto complesso. Pur comprendendo quindi lo spirito e l'intenzione dell'emendamento invito il senatore Carcarino a ritirarlo, altrimenti esprimo un parere contrario.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.31 ma ritengo che sarebbe preferibile utilizzare le parole «che potrebbero avere» (invece che «per le loro potenziali») perchè sono quelle usate nella direttiva comunitaria. Comunque se il presentatore vuole mantenere la formulazione presentata il mio parere è sempre favorevole, consiglio però l'uso delle parole della direttiva.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.32 e 2.33; il mio parere invece è favorevole all'emendamento 2.35 (Nuovo testo). Esprimo parere contrario all'emendamento 2.36 perchè ritengo sarebbe meglio verificare l'applicazione dei motivi dell'assoggettabilità alla procedura in questione.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.37, il mio parere è invece contrario agli emendamenti 2.38 e 2.39. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.40, perchè non si capisce bene la ragione di una introduzione di questo genere, altrimenti il mio parere è contrario.

Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 2.41 e contrario agli emendamenti 2.42 e 2.43.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

MAGGI. Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2; il Governo ha suggerito una riformulazione che il presentatore ha accettato, pertanto il nuovo testo dell'emendamento è il seguente:

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «materia ambientale» inserire le seguenti: «anche di competenza delle regioni e degli enti locali».

2.2 (Nuovo testo)

CAPALDI

Metto ai voti l'emendamento 2.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Capaldi.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi, identico all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Maggi, è stato formulato un invito a ritirare l'emendamento 2.6, lo accoglie?

MAGGI. Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.6.

PRESIDENTE. Analogo invito è stato rivolto per quanto riguarda l'emendamento 2.7 (Nuovo testo). Senatore Erroi, lo accoglie?

* ERROI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.8 (Nuovo testo) e 2.9 (Nuovo testo), tra loro identici, sono state formulate due proposte di modifica da parte del relatore e del Ministro rispettivamente volte a sostituire la parola «nonchè» con l'espressione «ivi incluse» ed a sopprimere l'ultima frase, dalla parola «infine» alla parola «urbanistico-edilizio». Invito i presentatori a pronunciarsi in merito.

MAGGI. Signora Presidente, per quanto riguarda la modifica proposta dal relatore, ossia la sostituzione della parola «nonchè» con l'espres-

sione «ivi incluse», sono d'accordo, sinceramente non ho capito il suggerimento del signor Ministro in riferimento all'eliminazione dell'ultimo periodo che recita «e infine dell'autorizzazione e concessione sotto il profilo urbanistico-edilizio». Sono perplesso e spero che il Ministro possa chiarirmi un passaggio che non riesco a comprendere. Quale funzione ha l'ente locale comunale dal momento che di fronte allo strumento urbanistico deve pur intervenire? Allora delle due l'una. Se la valutazione d'impatto ambientale è l'autorizzazione stessa ed è di per se stessa variante allo strumento urbanistico, allora si deve comprendere se e in quale momento il comune ha titolo ad intervenire.

Ebbene, se nella fattispecie il comune non ha nessun titolo ad intervenire, allora si dica che evidentemente le autonomie locali sono autonomie ridotte o a scartamento ridotto. Di contro, questo mio suggerimento afferiva la competenza del comune che in qualche momento, nella valutazione d'impatto ambientale, si deve pur inserire perchè evidentemente è anche importante che l'ente locale vi partecipi. Eliminare quanto suggerisce il signor Ministro significa a quel punto non tenere in alcun cale l'importanza o il parere dell'ente locale.

PRESIDENTE. Senatore Rizzi, accoglie il suggerimento del Governo?

RIZZI. Signora Presidente, concordo con le osservazioni teste svolte dal senatore Maggi. In ogni caso, se il Ministro e il relatore confermano il loro punto di vista, sono propenso ad accogliere la sostituzione della parola: «nonchè» con le seguenti: «ivi incluse».

PRESIDENTE. A questo punto suggerirei di andare ad una votazione per parti separate dell'emendamento 2.8, in quanto sulla sostituzione delle parole: «ivi incluse» c'è l'accordo dei presentatori, ma non viene condiviso il suggerimento del Governo che concerne la seconda parte del suddetto emendamento.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.8 (Nuovo testo), presentato dai senatori Travaglia e Rizzi, dalle parole: «ivi incluse» alle seguenti: «legge n. 1089 del 1939», identica alla prima parte dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

È approvata.

Passiamo ora alla votazione della seconda parte dei suddetti emendamenti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signora Presidente, desidero rispondere al senatore Maggi. Infatti la nostra intenzione è esattamente opposta e cioè è quella di valorizzare le competenze primarie degli enti locali; altrimenti noi avremo, soprattutto nei casi di valutazione ambientale nazionale, la sostituzione nella procedura di VIA delle concessioni edilizie di competenza comunale. Nella procedura attuale tutte le valutazioni ambientali sono integrate, ma non quelle sulla concessione edilizia. Ciò vuol dire che il comune o porta la concessione prima presso la Conferenza dei servizi, nel senso che la delibera in comune, oppure dopo che c'è stata la valutazione ambientale, rilascia la concessione edilizia, ma questa non è assorbita sostituendo il comune. È chiaro che quest'ultimo partecipa alla Conferenza dei servizi, così come già dichiarato, può portare la concessione edilizia, diciamo come orientamento del comune già espresso, o lo può esprimere successivamente; ma la procedura non sostituisce la valutazione autonoma sulla concessione edilizia del comune. L'unica sostituzione potrebbe essere attuata dalle regioni che hanno competenze primarie in materia, ma non dalla Conferenza delle valutazioni nazionali. Pertanto, da parte del Governo ribadisco l'invito al ritiro della seconda parte degli emendamenti 2.8 e 2.9 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. I senatori Rizzi e Maggi accolgono l'invito al ritiro della seconda parte dell'emendamento 2.8 (Nuovo testo) e dell'emendamento 2.9 (Nuovo testo)?

MAGGI. Sì, signora Presidente.

RIZZI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10 (Nuovo testo), presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Bortolotto se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 2.11.

BORTOLOTTI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi, identico all'emendamento 2.13, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14 (Nuovo testo), presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.18, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Bortolotto.

Non è approvato.

Il senatore Bortolotto mantiene il successivo emendamento 2.19?

BORTOLOTTO. Signora Presidente, mantengo l'emendamento in questione perchè, a mio avviso, il testo dell'articolo è sbagliato. Si dice che la valutazione d'impatto ambientale va fatta nel caso di costruzione di nuove strade extraurbane a quattro o più corsie o per il raddrizzamento e l'allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie. Ciò vuol dire che, se una strada da due corsie viene allargata a quattro, è necessaria la valutazione d'impatto ambientale; se invece è a quattro corsie e magari la si deve allargare ad otto, allora non è necessaria dal momento che quella di partenza non è a due corsie al massimo.

Quindi mi pare che l'emendamento abbia una ragione fondata. È incomprendibile il fatto che un allargamento da due a quattro corsie richieda la VIA, mentre non è necessaria per un allargamento da quattro a otto corsie.

Pertanto, invito i colleghi a riflettere sulla questione e a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Bortolotto.

Non è approvato.

Senatore Carcarino, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.20?

CARCARINO. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 2.22, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Senatore Bortolotto, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.23?

BORTOLOTTO. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24, sul quale ricordo che il relatore ha espresso parere contrario.

IULIANO, *relatore*. Signora Presidente, in alternativa all'invito al ritiro, chiedo al senatore Lubrano di Ricco di predisporre un ordine del giorno.

LUBRANO DI RICCO. Signora Presidente, accetto senz'altro e lo trasmetto alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario*. Do lettura dell'ordine del giorno in questione:

«Premesso che

l'esecuzione dei progetti di manutenzione della valutazione di impatto ambientale è ovvia qualora si tratti di sola effettiva manutenzione, che tuttavia, se il progetto come mera manutenzione dovesse comportare la trasformazione di opere soggette a VIA, dovrà essere assoggettato al procedimento VIA,

impegna il Governo:

a vigilare sull'attuazione delle norme per evitare le conseguenze indicate in premessa».

9.64-149-422.1000

LUBRANO DI RICCO

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno testè letto.

PRESIDENTE. Pertanto, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Chiedo al senatore Maggi se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 2.26.

MAGGI. No, signora Presidente, intendo mantenerlo.

IULIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO, *relatore*. Signora Presidente, mi sembra che l'emendamento in questione sia precluso in seguito alla votazione dell'emendamento 2.14 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Sì, ha ragione.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Senatore Maggi, insiste per la votazione dell'emendamento 2.28?

MAGGI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.29, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Carcarino se insiste per la votazione dell'emendamento 2.30.

CARCARINO. Signora Presidente, accolgo l'invito del Ministro il quale, essendo un esperto da anni di problemi dell'ambiente, ha apprezzato l'emendamento da me presentato dichiarandolo fantasioso. A mio avviso, l'Esecutivo da oggi in poi deve cominciare ad avere più coraggio su argomenti come quello in questione.

Quindi accetto l'invito del Ministro, con lo spirito e l'augurio che l'Esecutivo da oggi in poi mostri più coraggio di quanto ne ha dimostrato su questa materia.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 2.31 il Governo ha suggerito di cambiare le parole: «per le loro potenziali», con le seguenti: «che potrebbero avere notevoli». Senatore Lubrano di Ricco, intende accogliere tale modifica?

LUBRANO DI RICCO. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 2.31.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signora Presidente, voglio esprimere una contrarietà su questo emendamento anche nella versione corretta e richiamare per un attimo l'attenzione dell'Aula sulla sua rilevanza, perchè attraverso una semplice parola, con la sostituzione della congiunzione «che» con la preposizione «per», si estende in una misura potenzialmente larghissima l'applicazione della valutazione di impatto ambientale alle modifiche dei progetti. Quindi non parliamo di progetti nuovi, ma di impianti già esistenti, per i quali ogni semplice modifica (e non necessariamente gli ampliamenti) potrebbe comportare una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di tipo autorizzativo (e quindi potenzialmente preclusiva della modifica stessa) per tutta la ampia categoria di opere che giustamente questo disegno di legge sottopone a valutazione di impatto ambientale, che diventerebbero improvvisamente opere per le quali diviene difficile operare la manutenzione ed anche una modifica minimale.

Faccio poi presente che il testo del comma 6 è stato delicatamente ed anche faticosamente concordato in Commissione, perchè esso stabilisce quando un progetto o un'opera che se fossero nuovi sarebbero sottoposti a valutazione di impatto ambientale debbano essere nuovamente sottoposti a tale valutazione per una modifica: è chiaro che una nuova valutazione di impatto ambientale può essere svolta soltanto se con tale modifica si determinano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

La dizione che viene proposta con l'emendamento 2.31, ancorchè tratta dalla direttiva con il riferimento della parola «potenziali», afferma che qualunque modifica è potenzialmente pericolosa ed essendo...

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, mi scusi se la interrompo. C'è una difficoltà, perchè evidentemente in un lavoro così *in progress* qualcosa può sfuggire: la parola «potenziali» non c'è più nel testo dell'emendamento, che propone di sostituire le parole riportate con le parole «che potrebbero avere notevoli». Non è la stessa cosa!

GIOVANELLI. L'argomento è un po' indebolito, ma «potenziali» e «potrebbero» provengono dalla stessa radice, che è il verbo potere: in sostanza si opera una modifica al testo che purtroppo al comma 6 è già sufficientemente vago e che è anche richiamato nel comma 7.

È delicato, infatti, stabilire quando una modifica di un impianto, di un progetto o di un'opera pubblica, debba comportare una nuova valutazione di impatto ambientale. Se usiamo il concetto di potenzialità di pericolo o potenzialità di incidenza sull'ambiente poniamo nell'assoluta indeterminazione la definizione dei casi in cui le modifiche ad impianti esistenti vanno sottoposte a valutazione di impatto ambientale ed ampliamo del 30-40 per cento lo spettro già larghissimo delle opere e, in questo caso, delle modifiche che sottoponiamo a valutazione di impatto ambientale; il che comporta a mio avviso anche un rischio per la procedura di diventare un imbuto per le trasformazioni e manutenzioni che possono essere ordinarie, ma anche straordinarie, su opere o progetti che, ma-

gari, sono già stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Inoltre a mio avviso creiamo anche un notevole spazio di contenzioso.

Concludo sottolineando che dobbiamo certamente preoccuparci (lo dico perchè ciò vale anche per altri passaggi) di garantire l'amministrazione, ma anche i cittadini, i privati e i procedenti, e le regole devono essere chiare nell'interesse di entrambe le parti. Non possiamo, infatti, approvare una legge in cui sia previsto che quando, come e dovunque vuole l'amministrazione può disporre la valutazione di impatto ambientale, perchè non avremmo fatto un'operazione di diritto, ma un'operazione di concessione di un potere discrezionale la cui applicazione sarebbe inevitabilmente fonte di contesa.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, francamente a me non risulta che con la riformulazione dell'emendamento possa determinarsi un'estensione nel senso ora richiamato dal senatore Giovanelli.

Confidando nell'accettazione di tale proposta da parte del presentatore dell'emendamento 2.31, ho suggerito di modificarlo nel senso di sostituire le parole «per le loro potenziali», con le parole «che potrebbero avere notevoli»; in sostanza l'emendamento proporrebbe la sostituzione della parola «avrebbero» con le parole «potrebbero avere». Visto che non stiamo parlando di opere già realizzate, ma di progetti di nuove opere o di modifiche di opere mi sembrava più corretto sostituire – ripeto – la parola «avrebbero» con le parole «potrebbero avere». In questo senso ho suggerito di modificare l'emendamento presentato dal senatore Lubrano di Ricco. Siccome stiamo valutando dei progetti di modifica e non delle modifiche che hanno delle conseguenze sull'ambiente, noi cambiamo il verbo «avrebbero» con l'espressione verbale: «potrebbero avere». Il cambiamento non mi sembra di notevole rilievo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Lubrano di Ricco, nel testo riformulato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32, identico all'emendamento 2.33.

RIZZI. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.32.

PRESIDENTE. Ritira anche il suo, senatore Maggi?

MAGGI. Signora Presidente, chiedo che l'emendamento 2.33 sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.34 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.35 (Nuovo testo), presentato dal senatore Bortolotto, con parere favorevole del relatore e del Governo.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Giovanelli, non posso darle la parola perchè siamo già in fase di votazione.

Non è approvato.

BORTOLOTTO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. Senatore Bortolotto, avevo annunciato il parere favorevole del relatore e del Governo, ma questo non significa automaticamente un voto favorevole dell'Aula, come lei ben mi insegna.

Non è approvato.

BORTOLOTTO. Non credevo alle mie orecchie.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 2.36, senatore Bortolotto, c'è un invito al ritiro da parte del relatore.

BORTOLOTTO. Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dal senatore Bortolotto.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.38, identico all'emendamento 2.39, c'è un invito al ritiro.

MAGGI. Signora Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.39, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Senatore Bortolotto, c'è un invito a ritirare l'emendamento 2.40.

BORTOLOTTI. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.40.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.41.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Dichiaro il voto contrario su questo emendamento per motivazioni analoghe a quelle espresse sull'emendamento 2.31.

Il comma 10 dell'articolo 2 – lo ricordo rapidissimamente ai colleghi – estende la valutazione di impatto ambientale alle opere funzionalmente e direttamente connesse alla realizzazione di un impianto soggetto alla valutazione. Mi pare quindi che il testo dell'articolo 10 estenda sufficientemente la valutazione di impatto ambientale, oltre all'elenco di cui agli allegati, anche alle opere connesse. Ora, aggiungere anche l'uso e la messa in funzione, francamente mi sembra eccessivo, mi sembra che vada oltre le necessità e tenda a sfumare il confine fra ciò che va soggetto e ciò che non va soggetto alla valutazione di impatto ambientale, creando un ambito di discrezionalità fonte, secondo me, di contenzioso e di nessuna garanzia per l'ambiente e anche di messa a rischio della credibilità della procedura.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Ovviamente si rispetta l'autonomia di ogni Gruppo, ma il Governo esprime preoccupazione per come sta andando l'esame delle modifiche proposte: sembra vi sia l'intenzione di distinguersi con votazioni, a mio parere, non motivate rispetto ad un testo che ha visto una larga intesa tra il relatore ed il Governo nel corso del dibattito svoltosi in Commissione.

BARBIERI. Questi sono emendamenti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Ho capito. Permettetemi, per favore, di esprimere il parere del Governo; altrimenti vi rinuncio.

Il comma 10, articolo 2, recita così: «Le opere funzionalmente e direttamente connesse...»: il fatto che si precisi con l'emendamento 2.41, «ed all'uso o messa in funzione» dell'impianto è una precisazione utile ed in alcun modo estensiva.

A parte la votazione mi preoccupa questa continua sottolineatura di una preoccupazione ampiamente discussa e condivisa. Non vi è e non vi era nelle precisazioni precedenti alcuna intenzione di allargamento degli

ambiti di applicazione da parte del Governo. Si tratta semplicemente di una interpretazione più chiara del comma 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.41, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Maggi se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 2.42.

MAGGI. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 2.42, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.43, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato, con i relativi allegati. **Voto art. 2**

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

**Esame art. 3
ore 10,56**

Art. 3.

(Norme di organizzazione)

1. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1^{ter}, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) una struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro i nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si provvede al riordino ed al coordinamento od all'unificazione delle attività della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la struttura tecnica dell'ANPA di cui al comma 1, ferme restando le funzioni del Ministero dell'ambiente in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

3. In via transitoria il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Il Ministro dell'ambiente può conferire annualmente per attività connesse alla procedura dell'impatto ambientale, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge, incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione dell'impatto ambientale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le altre: «entro 180 giorni».

3.1 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 2.

3.2 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAGGI. Signora Presidente, l'emendamento 3.1 mira a ridurre il periodo di scadenza da un anno a 180 giorni; tale proposta è giustificata dal fatto che il termine previsto nel provvedimento a noi sembra troppo lontano anche in relazione all'ordine del giorno approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 3.1; altrimenti il mio parere è contrario: dopo l'approvazione dell'ordine del giorno che regola seppur genericamente la questione dell'ANPA, credo sia inutile una specificazione ulteriore. (*Il senatore Maggi alza la mano per chiedere di intervenire*).

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Invito a ritirare gli emendamenti, altrimenti il mio parere è contrario su entrambi.

PRESIDENTE. Chiedo, pertanto, al senatore Maggi se intende accogliere l'invito.

MAGGI. No, signora Presidente.

Voto emend.
art. 3

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

Voto art. 3

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

**Esame art. 4
ore 10,53**

Art. 4.

(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge, si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto, ovvero le modalità e gli approfondimenti di cui al comma 3 dell'articolo 5;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 9.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «, nonché, l'autorità competente» con le seguenti: «, l'autorità competente e le comunità interessate».

Conseguentemente al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) per comunità interessate, le associazioni ambientaliste e i comitati dei cittadini che ne fanno esplicita richiesta agli enti locali territorialmente competenti».

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per autorità competente, il Ministero dell'ambiente per i progetti di opere di interesse interregionale o con impatto transfrontaliero, e la Regione per tutti gli altri progetti di opere di cui all'allegato A parte I e II».

4.2

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CARCARINO. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 4.1 rappresenta uno dei punti interessanti sul quale si è tanto discusso: si tratta del ruolo, della presenza e del peso della opinione pubblica che deve essere partecipe ed informata; deve godere insomma di quella trasparenza e capacità di intervento insita nelle cose, almeno per quanto riguarda il ruolo che nel nostro paese hanno avuto le associazioni ambientaliste, i comitati di cittadini e così via.

Per questa ragione, proponiamo di aggiungere nell'articolo 4 un esplicito riferimento alle comunità interessate. Tale ruolo, infine, dovrebbe essere a nostro avviso molto influente e si dovrebbe riconoscere il loro diritto a decidere in relazione alle alterazioni.

PRESIDENTE. Senatore Maggi, l'emendamento 4.2, da lei presentato, risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.14 (Nuovo testo).

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signora Presidente, per la verità sono imbarazzato nel dover osservare che, in effetti, mentre era ancora in discussione l'articolo 3, ho dovuto reiteratamente ma inutilmente alzare il braccio per segnalare la mia volontà di illustrare anche l'emendamento 3.2 e mi dispiace di dover registrare che lei ci ha portato alla votazione dell'articolo senza che mi fosse consentito di illustrare quell'emendamento. Mi sono, sinceramente, ritrovato addosso la votazione a mia insaputa.

Superato questo, lei dice ora che l'emendamento 4.2 è precluso. Se così stanno le cose, ne prendo atto.

PRESIDENTE. Mi scuso, senatore Maggi, ma è evidente che non ci siamo intesi, perchè io, innanzitutto, le ho dato la parola per l'illustrazione e poi, essendo stato rivolto l'invito a ritirare entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 3, le ho chiesto se insisteva per la votazione, ricevendo una risposta positiva. Mi dispiace che non ci siamo intesi.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.1.

IULIANO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Carcarino.

**Voto emend.
art. 4**

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

Voto art. 4

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e del relativo allegato C:

**Esame art. 5
ore 11,02**

Art. 5.

(Studio di impatto ambientale)

1. Lo studio dell'impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritti nell'allegato C alla presente legge.

2. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il committente o l'autorità proponente possono richiedere all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni contenute nell'allegato C nell'ambito dello studio dell'impatto ambientale.

3. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una fase di consultazione con il richiedente per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; garantisce altresì la partecipazione del committente o dell'autorità proponente alle successive fasi procedurali e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione fra i soggetti della pubblica amministrazione interessati al provvedimento.

4. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 7, comma 2, si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione.

ALLEGATO C

(Articolo 5, comma 1)

INFORMAZIONI AMBIENTALI

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonchè la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al numero 4.

Su questo articolo e sull'allegato sono stati presenti i seguenti emendamenti:

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale*). - 1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una fase di istruttoria per l'elaborazione dello studio dell'impatto ambientale, attraverso la consultazione con il committente o con l'autorità proponente che ne facciano richiesta. L'autorità competente garantisce altresì la partecipazione del committente o dell'autorità proponente alle successive fasi procedurali e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i soggetti privati e i soggetti della pubblica amministrazione interessati al provvedimento.

2. Il committente o l'autorità proponente predispose a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che comprende dati, analisi e informazioni secondo le linee guida descritte nell'allegato C alla presente legge.

3. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il committente o l'autorità proponente può richiedere all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni descritte nell'allegato C nell'ambito dello studio di impatto ambientale.

4. Nell'ambito della fase di istruttoria l'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie allo studio di impatto ambientale. In tal caso il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 7, comma 2, è prolungato di 90 giorni a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa».

5.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, PAROLA, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI,
GIOVANELLI

Al comma 1, nell'allegato C richiamato, dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Una descrizione dei vincoli esistenti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e delle normative vigenti relative ai Piani territoriali paesistici e degli altri strumenti di programmazione regionali, provinciali e comunali».

5.2

BORTOLOTTO

Al comma 1, nell'allegato C richiamato, al numero 4, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «la menzione» con le seguenti: «la descrizione».

5.3

CARCARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le informazioni richieste dovranno essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno tener conto della possibilità per il committente o l'Autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, le conoscenze ed i metodi di valutazione per essi disponibili».

5.4

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 4, dopo la parola: «verifica» inserire le seguenti: «entro 30 giorni».

5.5

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 4, dopo la parola: «verifica» inserire le seguenti: «entro 30 giorni».

5.6

TRAVAGLIA, RIZZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Effetti della procedura di V.I.A.)

1. La valutazione di impatto ambientale positiva sostituisce e comprende le intese, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, previsti per la realizzazione del progetto nelle materie ambientali connesse alla procedura di valutazione di impatto am-

bientale e, in particolare, in materia di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali; vincolo idrogeologico e forestale; difesa del suolo; tutela dell'ambiente dagli inquinamenti dell'aria, delle acque, dei rifiuti e del rumore.

2. Per gli effetti di cui al precedente comma 1, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale determina il trasferimento in capo all'autorità competente delle competenze, eventualmente esercitate in via ordinaria da altri soggetti istituzionali, per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le materie ivi indicate e, in particolare, delle funzioni amministrative inerenti:

a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative alla protezione delle bellezze naturali e successive modifiche ed integrazioni;

b) le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative al vincolo idrogeologico;

c) le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, relative alle emissioni in atmosfera;

d) le autorizzazioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132 e n. 133, sugli scarichi degli insediamenti civili ed industriali;

e) le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relative alla gestione dei rifiuti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il proponente allega alla domanda la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente nelle predette materie. È in facoltà del proponente utilizzare tale ulteriore documentazione ed informazioni in sostituzione di quelle di identico contenuto richieste ai fini dello studio di impatto ambientale e viceversa.

4. Al di fuori delle materie di cui al presente articolo, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale positiva vincola, in ogni caso, per gli elementi considerati e le eventuali prescrizioni rese dall'autorità competente, il contenuto delle concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi, comunque denominati, richiesti per la realizzazione del progetto di opera o impianto e prevale sulle eventuali diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici.

5.0.1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPALDI. Signora Presidente, il fine dell'emendamento 5.1, sostitutivo dell'intero articolo 5, è di snellire la fase di consultazione fra il proponente e l'autorità competente per la realizzazione dello studio di valutazione di impatto ambientale.

Le modifiche proposte eliminano soprattutto la possibilità di bloccare un progetto già nella fase istruttoria senza dar luogo ad una espressione.

La posizione che intendiamo sottolineare è di scorporare fra la fase istruttoria e quella di procedura di VIA. Sottolineo altresì che i poteri del Ministero dell'ambiente restano immutati.

BORTOLOTTO. L'emendamento 5.2, signora Presidente, cerca di porre rimedio ad una mancanza. Nella documentazione che deve essere presentata per la valutazione dell'impatto ambientale, non è previsto che siano indicati i vincoli paesaggistici e naturalistici, individuati dalla legge Galasso e dalla legge n. 1497 del 1939, presenti nell'area in cui verrebbe realizzato il progetto.

L'emendamento 5.2 propone allora di prevedere l'obbligo, per chi presenta il progetto, di indicare nella documentazione richiesta l'eventuale esistenza dei vincoli ambientali.

CARCARINO. L'emendamento 5.3 non richiede illustrazione.

PRESIDENTE. Senatore Maggi, illustra lei tutti gli emendamenti che hanno come primo firmatario il senatore Specchia?

MAGGI. Sì, Presidente. L'emendamento 5.4 trova la sua giustificazione nel fatto che si vuole in qualche maniera delimitare la discrezionalità dell'autorità competente a chiedere informazioni non indispensabili per la VIA.

L'emendamento 5.5 si propone di evitare l'indeterminatezza dei tempi, consentendo al cittadino contribuente di non essere in balia della discrezionalità o dell'arbitrio dell'autorità competente.

L'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.1 intende invece esplicitare gli effetti della procedura, vista come sostitutiva delle procedure connesse, specificando che la sua attivazione determina il trasferimento in capo all'autorità competente per la VIA di una serie di competenze esercitate da autorità diverse, garantendo effettivamente l'esonero del proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie connesse e vincolando agli esiti della VIA le amministrazioni competenti per il rilascio di autorizzazioni e atti richiesti nelle materie attinenti alla VIA stessa. L'emendamento, insomma, ha la funzione specifica, come altri emendamenti da noi proposti, di snellire tutto l'iter burocratico.

RIZZI. Do per illustrato l'emendamento 5.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole ai primi tre commi dell'emendamento 5.1, mentre invito i presentatori a trasformare in un ordine del giorno il contenuto del comma 4 dell'emendamento per un problema di ordine pratico. Infatti il tempo di 90 giorni potrebbe essere insufficiente nel momento in cui deve ripartire tutta la

procedura in caso di osservazioni. Quindi, questo termine si ritiene insufficiente e pertanto suggerirei di presentare un ordine del giorno che solleciti il Governo ad accorciare il più possibile i tempi.

PRESIDENTE. Mi scusi, relatore, con questa sua proposta evidentemente non si sostituirebbe più l'articolo 5 ma soltanto i primi tre commi e quindi rimarrebbero il comma 4 così come formulato?

IULIANO, *relatore*. Esatto, il quarto comma rimarrebbe quello del testo in esame.

Esprimo parere contrario all'emendamento 5.2, perchè mi sembra superfluo introdurre anche questi argomenti.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 5.3, perchè è più preciso il richiamo al testo comunitario, e all'emendamento 5.4.

Invito quindi a ritirare l'emendamento 5.5, perchè è preferibile evitare una frammentazione dei tempi istruttori; l'esigenza di completare alcuni provvedimenti potrebbe anche nascere in sede di inchiesta pubblica, per cui l'emendamento risulterebbe poi inapplicabile. Quindi invito i presentatori a ritirare tale emendamento, altrimenti il mio parere sarà contrario.

Lo stesso dicasi per l'emendamento 5.6, che ha lo stesso contenuto: invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 5.0.1 esprimo parere contrario o un invito al ritiro; si prefigura un trasferimento di competenze che è in contrasto con tutto l'impianto del provvedimento.

PRESIDENTE. Esprime parere contrario o invita al ritiro?

IULIANO, *relatore*. Invito a ritirare tale emendamento, altrimenti il parere sarà contrario.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signora Presidente, conformemente al relatore, esprimo parere favorevole ai primi tre commi dell'emendamento 5.1 e non al quarto, che invito a ritirare. Faccio presente che il comma attuale prevede un termine di 180 giorni nel caso in cui si verificano gravi carenze. Quando ci sono gravi carenze bisogna ricominciare, secondo quanto previsto dalla normativa che stiamo approvando, la consultazione e l'inchiesta pubblica. Se si devono riaprire i termini dell'inchiesta pubblica perchè c'erano gravi carenze e quindi il progetto va rielaborato bisogna che ci sia il tempo per fare questa consultazione pubblica e 90 giorni, per effettuare sia la consultazione che la procedura, non sono sicuramente sufficienti; di fatto ricomincia un'altra procedura, perchè il progetto presentato aveva gravi carenze. Quindi, il comma 4 nella formulazione prevista da tale emendamento rischierebbe di portare o a evitare la consultazione pubblica per stare nei 90 giorni, e quindi a violare la norma e a fare poi un decreto di valutazione che è inficiato e che può essere impugnato davanti al TAR e annullato, oppure a fare un decreto di reiezione

perchè non ci sono stati i termini per approfondire una valutazione sul progetto adeguato, cioè sul progetto senza gravi carenze.

Ritengo poi superfluo l'emendamento 5.2, che invito a ritirare. Infatti i vincoli esistenti vengono normalmente citati negli studi di impatto ambientale, quindi non ci sembra necessario prevedere l'obbligo di una loro descrizione.

Esprimo quindi il parere favorevole all'emendamento 5.3, in quanto prevede una migliore formulazione rispetto a quella della norma attuale, prevedendo, al comma 1, nell'allegato C, al n. 4, lettera c), al posto delle parole «la menzione», le parole «la descrizione», e all'emendamento 5.4.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 5.5, 5.6 e 5.0.1, quest'ultimo con le stesse motivazioni del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Capaldi, prima di passare alla votazione dell'emendamento 5.1 lei mi deve dire se accoglie l'invito del Governo a trasformare il comma 4 di tale emendamento in un ordine del giorno.

CAPALDI. Signora Presidente, lo ho accolto e ho già predisposto l'ordine del giorno che ho fatto avere alla Presidenza.

Voto emend.
art. 5

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, limitatamente ai primi tre commi.

Verifica del numero legale

LISI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(I senatori Bevilacqua e Lisi evidenziano la presenza di un inconveniente tecnico).

Ripetiamo la procedura, invito i senatori che appoggiano la richiesta ad inserire nuovamente le loro tessere nel meccanismo elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Le operazioni di voto procedono lentamente. Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta sospesa alle ore 11,14, e ripresa alle ore 12,14).

Sospensione
seduta

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Cambio di
Presidenza
ore 12,14

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 64, 149 e 422

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Capaldi e da altri senatori, limitatamente ai commi 1, 2 e 3.

È approvato.

Come preannunciato, il comma 4 dell'emendamento 5.1 è stato trasformato nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo, nella fase di istruttoria prevista dall'articolo 5 del presente disegno di legge, ad individuare strumenti utili affinché

a) l'autorità competente possa richiedere le necessarie integrazioni allo studio di impatto ambientale;

b) siano fissati congrui termini per la presentazione della documentazione integrativa.

9.64-149-422.1.100

CAPALDI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Bortolotto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che sull'emendamento 5.5, identico all'emendamento 5.6, vi è un invito al ritiro. Chiedo al senatore Specchia se insiste per la votazione.

SPECCHIA. Sì, signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 5.6, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Voto Art. 5. Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato, con il relativo allegato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.1.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, a dire il vero non lo avevo illustrato. Se mi consente provvedo subito in sintesi.

PRESIDENTE. La consideriamo una dichiarazione di voto perchè vedo qui scritta una nota nella quale si evidenzia che era stato espresso addirittura il parere sia da parte del relatore che del Governo.

MAGGI. Signor Presidente, non c'è problema. Se così è annotato, siccome non vogliamo creare contrasti inutili, lo diamo per illustrato.

Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento in esame che propone di inserire un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

**Esame art. 6
ore 12,19**

CAPO II

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI

Art. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale)

1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottare ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonché con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.

2. Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1 predispone un apposito documento integrativo nel quale sono descritti:

a) i risultati attesi in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

b) i criteri e le misure adottate, anche sotto il profilo tecnologico, progettuale e di gestione;

c) le risorse finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.

3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministero dell'ambiente assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attraverso le quali i principi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, di cui

alla presente legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di piani e di programmi di rilievo nazionale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole da: «i princìpi della procedura di valutazione» fino alla fine del comma con le parole: «definire i criteri per la valutazione ambientale del documento integrativo di cui al precedente comma 2 da allegare ai piani e programmi».

6.1

COSTA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 6.1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario, perchè non si tratta qui di definire i criteri di valutazione, ma la procedura.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

Voto emend.
Art. 6

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Costa e fatto proprio dal senatore Specchia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Esame Art. 7
ore 12,22

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

Art. 7.

(Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale)

1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla regione o alle regioni interessate.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1 da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro centottanta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 9.

3. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda, relativamente alla stessa materia, pareri, nullaosta, autorizzazioni.

4. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda entro i termini di cui al comma 2, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei ministri, che decide nei successivi trenta giorni. In casi di eccezionale rilevanza e complessità il predetto termine di trenta giorni può essere prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del Consiglio dei ministri.

5. In caso di pareri, nullaosta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma 3 il Ministro dell'ambiente indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, apposite conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, della regione interessata, del Ministero per i beni culturali ed ambientali e delle altre amministrazioni, enti ed autorità di cui al comma 3. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, riportate nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

6. Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma 5, il Ministero dell'ambiente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

7. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del committente o dell'autorità proponente nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

8. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

9. Il Ministro dell'ambiente informa ogni ventiquattro mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo alle categorie di opere elencate ai punti 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 27 dell'allegato A, nonché alle altre opere elencate nell'allegato A parte I e II di interesse interregionale o con impatto ambientale transfrontaliero, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla regione o alle regioni interessate».

7.1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo alle categorie di opere elencate nell'allegato A di interesse interregionale o con impatto ambientale transfontaliero, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla regione o alle regioni interessate».

7.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «regioni interessate» aggiungere le seguenti: «e al comune o ai comuni territorialmente interessati».

7.3 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «regioni interessate» aggiungere le seguenti: «e al comune o ai comuni territorialmente interessati».

7.4 TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 9» aggiungere le seguenti: «e del parere urbanistico espresso dalle amministrazioni interessate».

7.5 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 9» aggiungere le seguenti: «e del parere urbanistico espresso dalle amministrazioni interessate».

7.6 TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 3, dopo la parola: «autorizzazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè quelle per l'approvazione dello stesso progetto sotto il profilo urbanistico purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati».

7.7 (Nuovo testo) MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 3, dopo la parola: «autorizzazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè quelle per l'approvazione dello stesso progetto sotto il profilo urbanistico purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati».

7.8 (Nuovo testo) TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 4, aggiungere alla fine il seguente periodo: «per i progetti relativi a opere di interesse statale infrastrutture di rilievo nazionale e internazionale, nonchè ad opere indicate nei contratti d'area, nei patti territoriali o negli accordi di programma approvati da autorità statali; la determinazione favorevole del Consiglio dei ministri, necessaria a seguito del mancato raggiungimento della unanimità in sede di conferenza di servizi, costituisce variante degli strumenti urbanistici e sostituisce la concessione edilizia comunale anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguar-

danti il territorio interessato purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati».

7.9 (Nuovo testo)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 4, aggiungere alla fine il seguente periodo: «per i progetti relativi a opere di interesse statale infrastrutture di rilievo nazionale e internazionale, nonchè ad opere indicate nei contratti d'area, nei patti territoriali o negli accordi di programma approvati da autorità statali, la determinazione favorevole del Consiglio dei ministri, necessaria a seguito del mancato raggiungimento della unanimità in sede di conferenza di servizi, costituisce variante degli strumenti urbanistici e sostituisce la concessione edilizia comunale anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati».

7.10 (Nuovo testo)

TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 5, dopo le parole: «mancanti o discordanti» *inserire le seguenti:* «ovvero quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico o riguardi le opere indicate nel precedente comma 4».

7.11

TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 5, dopo le parole: «mancanti o discordanti» *inserire le seguenti:* «ovvero quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico o riguardi le opere indicate nel precedente comma 4».

7.12

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

«Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la Conferenza dei servizi lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale viene fissato un termine non superiore a 12 mesi, fissato nella prima seduta della Conferenza dei servizi stessa. Il suddetto termine di 12 mesi non decorre comunque sino alla presentazione all'autorità competente dello studio di valutazione dell'impatto ambientale. Decorso detto termine senza pronunciamento dell'autorità competente, si procede ai sensi del comma 4 del presente articolo».

7.13

CAPALDI, VELTRI, CONTE, PAROLA, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI,
GIOVANELLI

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: «per i progetti relativi ad infrastrutture di rilievo nazionale e internazionale, i pareri anche urbanistici degli enti territoriali si considerano acquisiti favorevolmente se in tal senso si esprimono quelli che rappresentano, per ciascun livello territoriale, la maggioranza delle collettività locali complessivamente interessate secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale».

7.14

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: «per i progetti relativi ad infrastrutture di rilievo nazionale e internazionale, i pareri anche urbanistici degli enti territoriali si considerano acquisiti favorevolmente se in tal senso si esprimono quelli che rappresentano, per ciascun livello territoriale, la maggioranza delle collettività locali complessivamente interessate secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale».

7.15

TRAVAGLIA, RIZZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAGGI. Signor Presidente, con l'emendamento 7.1 ci si richiama al precedente emendamento 4.2 (presentato dagli stessi firmatari) e si propone di individuare le categorie di opere di competenza statale, coordinando di conseguenza i rinvii agli allegati così come proposti con l'emendamento 2.15, presentato anch'esso dai senatori Specchia, Maggi e Cozzolino.

Anche con l'emendamento 7.2 richiamiamo il già citato emendamento 4.2, per ribadire che la competenza dello Stato deve essere mantenuta solo per le opere «transfrontaliere». (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti 7.3 e 7.5, essi hanno lo scopo di evitare che si determinino ingiustificate esclusioni.

Analogamente, le motivazioni che si adducono nell'emendamento il 7.7 (Nuovo testo) riprendono sostanzialmente e puntualmente quanto previsto in precedenza con gli emendamenti 7.3 e 7.5.

L'emendamento 7.9 (Nuovo testo) si muove in sintonia con le leggi urbanistiche, per cui l'approvazione di opera pubblica è essa stessa opera approvata come variante allo strumento urbanistico generale.

L'emendamento 7.12 ha la funzione di apporre un'opportuna integrazione al testo originario.

Signor Presidente, abbiamo la presunzione – forse erronea – che l'emendamento 7.14 esprima un concetto di democrazia reale ed operativa.

Credo di aver così esaurito l'illustrazione degli emendamenti di nostra competenza.

PRESIDENTE. Senatore Maggi, le ricordo che l'emendamento 7.1 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.14 (Nuovo testo).

RIZZI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che ho presentato all'articolo 7.

CAPALDI. Signor Presidente, l'emendamento 7.13 ha la finalità di introdurre termini certi. Infatti, per le opere e i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale per i quali sia convocata la Conferenza dei servizi, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale viene fissato un termine non superiore a dodici mesi, stabilito nella prima seduta della Conferenza dei servizi stessa, cosa attualmente non prevista dal testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente – come lei ha ricordato – l'emendamento 7.1 è precluso; esprimo, quindi, parere contrario sull'emendamento 7.2, il cui contenuto più o meno fa riferimento allo stesso argomento già trattato all'articolo 2 e comunque modifica il quadro delle competenze regionali e nazionali già definito negli allegati.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, identico all'emendamento 7.4, esprimo parere favorevole perchè ritengo opportuno il suggerimento del senatore Maggi che coinvolge i comuni e gli enti locali interessati. Per l'emendamento 7.5, invece, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, perchè tutti i pareri di nulla osta dovranno essere resi in sede di Conferenza dei servizi, per cui non c'è alcuna esclusione, essendo la materia già regolata. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 7.6 di contenuto identico.

In relazione all'emendamento 7.7 (Nuovo testo) il parere è favorevole, però, suggerirei che anzichè usare l'espressione: «nonchè» si adoperino le parole: «ivi comprese». Lo stesso discorso vale per l'emendamento 7.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.9 (Nuovo testo) identico all'emendamento 7.10 (Nuovo testo), devo dire che non è ben comprensibile perchè le divergenze in sede di Conferenza dei servizi vengono già risolte dal provvedimento di VIA in linea con la legge n. 127 del 15 maggio 1997, per cui invito al ritiro. Sull'emendamento 7.11, identico all'emendamento 7.12, invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario sempre perchè i pareri di nulla osta devono essere resi in sede di Conferenza dei servizi e quindi in quella sede vanno affrontate tutte le questioni; questo sempre per addivenire ad una maggiore semplificazione delle procedure.

Sull'emendamento 7.13 esprimo parere favorevole, ma suggerirei al senatore Capaldi, alla seconda riga, dopo le parole: «Conferenza dei servizi», di inserire le seguenti parole: «ai fini dell'autorizzazione finale».

Per quanto riguarda l'emendamento 7.14, identico all'emendamento 7.15, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario sempre in virtù del ragionamento sullo svolgimento delle Conferenze dei servizi.

Se posso fare una precisazione in questa sede, avendo esaminato il fascicolo degli emendamenti all'articolo 9, avremo sull'inchiesta pubblica una serie di procedure che produrrebbero un allungamento dei tempi. Quindi, nell'articolo 7 al nostro esame, al secondo comma, occorrerebbe portare il termine di «centottanta giorni» a «duecentoquaranta giorni», in sostanza prolungandolo di sessanta giorni, se si intende tener conto poi degli emendamenti migliorativi formulati all'articolo 9.

Pertanto, in sede di discussione dell'articolo 7, propongo che il termine di 180 giorni venga portato a 8 mesi.

PRESIDENTE. Siamo in sede di esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti. La prego, pertanto, di formalizzare l'emendamento.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, lo stavo preannunciando.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, possiamo sentire, con riferimento agli inviti al ritiro, quali sono i punti di vista dei presentatori degli emendamenti.

Gli inviti al ritiro sono relativi agli emendamenti 7.5 e 7.6, di contenuto identico, agli emendamenti 7.9 e 7.10, di contenuto identico, all'emendamento 7.12 e agli emendamenti 7.14 e 7.15, di contenuto identico.

Domando quindi ai proponenti se accolgono l'invito al ritiro, rivolto loro dal relatore.

MAGGI. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Gruppo Alleanza nazionale, non riteniamo di dover ritirare alcunchè.

RIZZI. Lo stesso, signor Presidente, vale per i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire la cifra «180» con l'altra «240».

7.500

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2; favorevole sull'emendamento 7.3, identico al 7.4; contrario sugli emendamenti 7.5 e 7.6.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.7 (Nuovo testo), invito anche il relatore a riflettere circa l'emendamento all'articolo 2 che abbiamo modificato con l'intenzione di lasciare escluse le procedure urbanistiche da quella di VIA; ritenendo pertanto opportuno seguire la stessa linea, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.7 (Nuovo testo) e 7.8

(Nuovo testo); così come sugli emendamenti 7.9 (Nuovo testo), 7.10 (Nuovo testo), 7.11 e 7.12.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.13, purchè integrato da quanto suggerito dal relatore, e cioè all'inizio del primo periodo, dopo le parole «...Conferenza dei servizi...» aggiungere le seguenti: «...ai fini dell'autorizzazione finale». Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 7.14 e 7.15.

Quanto ai due mesi in più da prevedere per la effettuazione della procedura – tema che evidentemente dobbiamo affrontare ora, anche se formalmente dovrebbe essere esaminato successivamente – il Governo preferirebbe non sostituire l'articolo 9 relativo all'inchiesta pubblica, anche se comunque su di esso si rimetterà al parere dell'Assemblea. Qual è la differenza? Nell'attuale formulazione, l'articolo 9 prevede che l'inchiesta pubblica nelle valutazioni di impatto ambientale per progetti di rilevanza nazionale spetti al Ministero dell'ambiente; l'emendamento 9.1, così come formulato dai senatori Capaldi ed altri – al di là dei dettagli su cui il Governo non esprime alcuna preferenza – affida l'inchiesta pubblica alle province o, nel caso ne siano coinvolte più di una, alle regioni. È evidente che una tale previsione allunga i tempi, quindi è ragionevole la richiesta avanzata dal relatore. Infatti se si decentra l'inchiesta pubblica e si coinvolgono gli enti locali con questo tipo di procedura i tempi sono sicuramente più lunghi.

La mia preoccupazione è però duplice: da un lato, individuiamo nuovi compiti da affidare alle province senza indicare la relativa copertura economica; queste iniziative potrebbero, infatti, comportare degli oneri per l'attività delle province, in particolare per il personale degli uffici preposti all'inchiesta pubblica, non previsti nell'attuale ordinamento. Diversa sarebbe la questione per le regioni che hanno competenza in materia di valutazione di impatto ambientale; quindi, dovrebbero godere di strutture che si interessano di questa problematica.

La mia preoccupazione, però, si riferisce anche alle regioni perchè allo stato attuale solo sei su venti – ivi comprese le province autonome – hanno legiferato in materia di valutazione di impatto ambientale. Finiremmo dunque per attribuire alle regioni una funzione per la quale non sono previste – a parte la competenza – dotazioni organiche o finanziarie. Non essendo contrari in linea di principio a questa iniziativa, invito tuttavia ad una attenta riflessione di tutti.

La seconda questione è che poi, nel caso di valutazione di impatto ambientale nazionale, l'autorità competente resta comunque il Ministero dell'ambiente. Ora, una cosa è che il Ministero effettua l'inchiesta per procedere poi alla relativa valutazione; altra è se la consultazione pubblica fatta dalle province o dalle regioni viene poi trasmessa al Ministero dell'ambiente. Vi è un passaggio in più in cui la Commissione oggi, l'ANPA domani ed il servizio del Ministero devono valutare una relazione, che fa parte poi della procedura di VIA, che viene loro portata dal nuovo titolare dell'inchiesta pubblica perchè, come si dice, «i risultati dell'inchiesta pubblica devono essere valutati».

Mi sembra che ciò non comporti una semplificazione della procedura, anche se comprendo che l'intenzione sottesa alla proposta di modifica è di avvicinare maggiormente al pubblico, definiamolo così, al territorio, il soggetto titolare dell'inchiesta. Vi faccio presente però le due difficoltà che si frappongono.

Pertanto, mi rimetterò all'Aula, facendo presente però che il Governo preferisce l'attuale formulazione dell'articolo 9. Sarebbe in ogni caso da valutare, semmai sentendo quanto ha da dire in proposito chi ha proposto l'emendamento, se introdurre subito i due mesi in più inevitabili se il procedimento sarà decentrato. Non c'è dubbio infatti che un procedimento decentrato è anche più partecipato – me ne rendo ben conto – e quindi questo giustifica l'ampliamento dei tempi, perchè se si agisce sul territorio il raggio della consultazione si allarga.

PRESIDENTE. Il relatore ha qualcosa da aggiungere a quanto detto dal Ministro?

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, per coordinare il testo, intendo mantenere questo allungamento dei termini ad otto mesi, riservandomi poi, dietro suggerimento del Governo, di proporre, in sede di discussione dell'articolo 9, delle modifiche che tengano conto delle perplessità manifestate dal ministro Ronchi.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.14 (Nuovo testo).

**Voto emend.
art. 7**

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.4, presentato dai senatori Traviglia e Rizzi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.500, è presentato dal relatore, il cui testo è il seguente:

Al comma 2, sostituire le parole: «180 giorni» con le altre: «240 giorni».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 7.6, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7, nell'ulteriore nuovo testo, ossia con la sostituzione della parola: «nonchè» con le altre: «ivi comprese».

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, sarà forse una dichiarazione *sui generis* la mia perchè, sinceramente, nel corso della discussione di questo disegno di legge e degli emendamenti che ad esso sottendono, ho avuto la strana sensazione che a dettare le regole non fosse il Legislativo, bensì l'Esecutivo e che questa legge la stia ridisegnando *in toto* il Governo anzichè l'Assemblea, cosa che grandemente mi amareggia.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, volevo dire al senatore Maggi che mi limitavo ad esprimere un parere e richiamavo il voto che abbiamo espresso precedentemente con il quale abbiamo inteso non includere le autorizzazioni urbanistiche – tra l'altro, se ricordo bene, anche con il suo consenso, perchè si trattava di un suo emendamento e lei ha ritirato poi questa parte – nella procedura di valutazione di impatto ambientale. Se fosse approvato l'emendamento 7.7, il Ministero dell'ambiente in qualche modo costringerebbe il comune, ai fini della valutazione di impatto ambientale, a rilasciare la concessione edilizia nei termini della procedura di VIA. Era questa la preoccupazione; poi se lo fa siccome partecipa alla Conferenza dei servizi, lo invitiamo a farlo, ma se lo ignoriamo come obbligo di legge evidentemente diverrebbe un vincolo e mi sembrava che avessimo affrontato questo problema nel corso dell'esame del precedente emendamento.

Quindi, non è che chiedo che il sindaco non rilasci la concessione edilizia, dico che questo adempimento non sia ricondotto nei termini della procedura: partecipando alla Conferenza dei servizi – come abbiamo detto – se avrà già rilasciato la concessione la porterà, altrimenti esprimerà il suo parere e poi rilascerà la concessione edilizia secondo le procedure ordinarie.

IULIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, a questo punto, dopo le spiegazioni del Ministro, mi rimetto all'Assemblea, anche se avevo inteso il senso positivo dell'emendamento del senatore Maggi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.7 (Nuovo testo), presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, nel testo modificato, identico all'emendamento 7.8 (Nuovo testo), presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.9 (Nuovo testo), presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10 (Nuovo testo), presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi, identico all'emendamento 7.12, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Capaldi e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 7.15, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

Voto Art. 7

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

**Esame Art. 8.
ore 12,44**

Art. 8.

(Misure minime di pubblicità)

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla

pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento, nonchè il luogo ove è possibile prendere visione degli atti.

2. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 7, e le decorrenze dei termini devono essere messi a disposizione del pubblico.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di VIA».

8.1

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di VIA».

8.2

TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

8.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

8.4

TRAVAGLIA, RIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il proponente invia, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, il riassunto non tecnico di cui al numero 6 dell'allegato C all'articolo 5 al rappresentante legale di

ciascuna associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986».

8.5

LUBRANO DI RICCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAGGI. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 8.1 è quello di evitare misure eccessivamente restrittive, se non addirittura angoscianti – mi si passi il termine – per il committente o per l'autorità proponente.

L'emendamento 8.3 ha invece la funzione di snellire l'*iter*, senza che questo comporti scorciatoie furbesche.

RIZZI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 8.2 e 8.4.

LUBRANO DI RICCO. L'emendamento 8.5 si dà per illustrato e insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 8.1, altrimenti occorrerebbe far partire i 180 giorni per l'istruttoria da questa data perchè i termini per la partecipazione del pubblico scattano al momento dell'informazione. Chiaramente il mio parere è il medesimo per l'emendamento 8.2, identico al precedente.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 8.3 e 8.4, tra loro identici. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 8.5 perchè appesantisce notevolmente il già gravoso carico del proponente; nel caso in cui non venga ritirato, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano Di Ricco, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 8.5?

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, *oborto collo* ritiro l'emendamento 8.5.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario agli emendamenti 8.1 e 8.2 e favorevole agli emendamenti 8.3 e 8.4.

Voto emend. Art. 8 PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.2, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 8.4, presentato dai senatori Travaglia e Rizzi.

È approvato.

Voto Art. 8 Ricordo che l'emendamento 8.5 è stato ritirato dal proponente. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Esame Art. 9 ore 12,48 Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dell'annesso allegato D:

Art. 9.

(Inchiesta pubblica)

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto ed alle sue conseguenze sul piano ambientale.

2. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica sono definite dall'allegato D.

3. Il committente, ovvero l'autorità proponente, può essere chiamato, ovvero può richiedere di partecipare, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni.

ALLEGATO D

(articolo 9)

INCHIESTA PUBBLICA

1. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.

2. Il presidente dell'inchiesta è assistito da tre esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia, uno nominato dal presidente della regione ed uno dal sindaco o dai sindaci territorialmente competenti. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica. Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica non è sospeso in mancanza delle suddette nomine nei tempi previsti.

3. L'inchiesta pubblica ha luogo presso gli uffici della provincia interessata o, nel caso che il progetto interessi più province, presso gli uffici della regione interessata. Nel caso che siano interessate più regioni, ed ove queste non provvedano ad individuare la regione presso i cui uffici ha luogo l'inchiesta pubblica, provvede il Ministero dell'ambiente e l'inchiesta ha luogo presso gli uffici della prefettura del capoluogo della provincia interessata. Ai fini del presente numero, si considera interessata la provincia o la regione in cui devono essere ubicati le opere e gli impianti proposti ovvero la maggior parte di essi.

4. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.

5. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dall'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli degli enti locali interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, possono esprimere valutazioni inerenti alla realizzazione dell'intervento proposto, che vengono immediatamente trasmesse al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente dell'inchiesta pubblica.

6. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

7. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e svolge audizioni aperte al pubblico, con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regio-

nale-locale, nonchè concede il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal numero 8.

8. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui ai numeri precedenti.

9. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica. Il parere difforme dal contenuto delle osservazioni presentate deve essere motivato dal Ministro dell'ambiente nel provvedimento.

10. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al numero 4.

11. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed ai tre esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Su questo articolo e sull'allegato sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L'autorità competente comunica alla provincia o alle province interessate e alla regione o alle regioni interessate l'avvenuto ricevimento del progetto e dello studio dell'impatto ambientale, entro dieci giorni dal deposito degli stessi da parte del committente o dell'autorità proponente.

3. La provincia interessata, o nel caso di pertinenza di più province, la regione, può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Qualora il progetto riguardi più regioni queste, in una riunione specificamente convocata, individuano il soggetto che curerà lo

svolgimento dell'inchiesta pubblica. In caso di mancato accordo tra le regioni, il soggetto competente per effettuare l'inchiesta pubblica è il Ministero dell'ambiente, secondo le modalità disposte dall'allegato D.

4. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Il committente o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

6. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilevi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe la decorrenza dei termini della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato».

9.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, PAROLA, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI,
GIOVANELLI

Al comma 2 nell'allegato D richiamato sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:

«1) Il presidente dell'inchiesta pubblica è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito del personale in quiescenza dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente ovvero del personale in quiescenza della magistratura amministrativa e ordinaria. Il presidente, contestualmente all'avvio dell'inchiesta, nomina tre esperti con funzioni di assistenza e consulenza.

2) Non possono essere nominati ai sensi del precedente comma 1 coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro anche autonomo o abbiano ricevuto sovvenzioni, anche per ragioni di studio e ricerca, o contributi a qualsiasi altro titolo, dall'autorità proponente o dal committente».

9.2 LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, all'allegato D richiamato, al numero 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. Il presidente dell'inchiesta è assistito da due esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia, uno dal presidente della regione, nonché da rappresentanti di associazioni dei cittadini, nel numero massimo di tre, nominati dal sindaco o dai sindaci dei comuni territorialmente competenti, fra quelle che abbiano fatto esplicita richiesta di partecipazione all'inchiesta».

9.3 CARCARINO

Al comma 2 nell'allegato D richiamato sostituire il numero 5 con il seguente:

«5. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli, comunali e provinciali e le assemblee generali delle comunità montane territorialmente interessati esprimono valutazioni inerenti alla realizzazione del progetto proposto. Tali deliberazioni saranno trasmesse in copia al Ministro dell'ambiente o al presidente della giunta regionale ai sensi del numero 8».

9.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2 nell'allegato D richiamato al numero 7 sopprimere le seguenti parole: «e alla rilevanza degli argomenti trattati».

9.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, all'allegato D richiamato, sopprimere il numero 10.

9.6

CARCARINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPALDI. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 riformula completamente l'articolo 9 che disciplina l'inchiesta pubblica, assegnando quest'ultima alle province o alla regione (nel caso di pertinenza di più province) oppure al Ministero qualora la pertinenza sia di più regioni e non ci sia accordo fra le stesse. L'ottica, oltre a quella della ripartizione dei poteri, è quella di avvicinare il momento di istruttoria della fase di valutazione di impatto ambientale alle popolazioni realmente interessate dal provvedimento.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

CARCARINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.3 ed illustro l'emendamento 9.6. Con tale emendamento, si propone la soppressione del numero 10 dell'allegato D all'articolo 9. È stata già sottolineata l'importanza dell'elemento della partecipazione dell'opinione pubblica a cui l'allegato ed il testo si ispirano; ebbene, il numero 10 di tale allegato stabilisce che «il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al n. 4».

Signor Ministro, a mio avviso, si tratta di una sorta di scorciatoia che svuota in gran parte il ruolo dei cittadini nella conduzione dell'inchiesta, tanto più che questo paragrafo esordisce con le parole «ove opportuno». Signor Ministro, mi consenta, si tratta di un'espressione estremamente

vaga e quindi in contrasto con il diritto di ciascuno a partecipare all'esame e alle decisioni sulle opere eventualmente da realizzare.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.1, il mio parere è favorevole con alcune modifiche. A tale riguardo, faccio riferimento al ragionamento svolto a proposito dell'articolo 7 e quindi propongo al senatore Capaldi di sostituire, alla quinta riga del comma 3, le parole da «Qualora il progetto» sino alla fine del comma, con le seguenti: «Qualora il progetto riguardi più regioni, queste individuano il soggetto che curerà lo svolgimento dell'inchiesta pubblica. Qualora entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente non sia stato disposto lo svolgimento dell'inchiesta pubblica provvede il Ministero dell'ambiente secondo le modalità di cui all'allegato D».

Inoltre, al comma 4, alla seconda riga, dopo le parole: «che sono» propongo di inserire le seguenti: «trasmessi entro 90 giorni al Ministero dell'ambiente ed».

Infine, al comma 5, alla prima riga, suggerisco la soppressione delle parole: «qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2».

Tengo a precisare che, in caso di accoglimento di questo emendamento, per ragioni di coordinamento dovremo sopprimere il comma 3 dell'allegato D.

Esprimo, inoltre, parere favorevole all'emendamento 9.2, limitatamente al secondo comma, nonché agli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Capaldi se accetta i suggerimenti di modifica testuale testè proposti dal relatore.

CAPALDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, quanto all'emendamento 9.1, il Governo preferisce la formulazione dell'attuale articolo 9; in ogni caso, si rimette all'Aula.

Riguardo alle proposte di modifica avanzate dal relatore – che condivido – osservo che tuttavia resta un problema di fondo in quanto, secondo questa formulazione dell'articolo 9, l'allegato D praticamente sparisce. Ribadisco, pertanto, che le modalità dell'inchiesta pubblica di cui al suddetto allegato – mi riferisco a tutta la procedura con cui avviene l'inchiesta pubblica – con l'attuale formulazione sostanzialmente vengono meno, riguardando soltanto le inchieste residuali, allorchè si esercitano poteri sostitutivi, nel caso in cui le regioni non trovino un accordo.

Ho già detto che condividevo un orientamento improntato alla più ampia partecipazione e c'è un emendamento, condiviso sia dal Governo che dal relatore, che prevede che la procedura semplificata nell'inchiesta pubblica vada eliminata. Tuttavia, bisogna fare attenzione perché in questo caso, da una parte, chiediamo maggiore partecipazione ma, non formulando alcuna modalità di regolamentazione dell'inchiesta pubblica – perché di fatto stiamo sopprimendo per le regioni e le province l'allegato D in quanto né le province, né le regioni debbono attenersi a tale allegato – potremmo alla fine avere delle procedure di consultazione pubblica ultrasemplificate, cioè estremamente discrezionali, diverse da provincia a provincia ed effettuate con modalità che possono sfuggire al controllo proprio perché – ripeto – l'allegato D non viene richiamato. Non so se si tratti di una svista o di una scelta; ribadisco però che né le province, né le regioni hanno alcun riferimento all'allegato D. Se questa è l'intenzione basta dichiararlo.

PRESIDENTE. Signor Ministro, chiederemo al relatore di precisare questo aspetto, in modo da avere maggior chiarezza sui termini della questione.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Credo di essere stato chiaro e vorrei avere delle delucidazioni al riguardo dal relatore o dai presentatori dell'emendamento 9.1.

CAPALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDI. Signor Presidente, ritengo che essendo contenuto nell'emendamento un riferimento all'allegato D, la responsabilità di province e regioni nei confronti dei cittadini da loro amministrati sia quella che poi garantisce il buon andamento. Le differenziazioni saranno rispetto al territorio.

Ritengo, peraltro, che noi dobbiamo superare una concezione neocentralistica che pure sembra attardarsi qua e là in vari provvedimenti legislativi. Intendiamo pertanto mantenere il tipo di orientamento che abbiamo assunto.

PRESIDENTE. Il relatore intende aggiungere qualcosa?

IULIANO, *relatore*. No, signor Presidente.

Voto emend.
Art. 9

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

BORTOLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, non ho compreso bene le modifiche che sono state proposte.

PRESIDENTE. Le modifiche sono state lette. Esiste un testo scritto che le farò pervenire immediatamente.

BORTOLOTTO. Comunque, poichè al comma 3 dell'emendamento 9.1 è previsto che: «La provincia interessata (...) può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica», vorrei ricordare che questo emendamento era già stato presentato in Commissione ed ivi respinto e che all'obbligatorietà dell'inchiesta pubblica è legato l'appoggio del nostro Gruppo al disegno di legge in esame e a questa maggioranza. Vorrei dunque capire se, con le modifiche che sono state accolte, torna l'obbligo dell'inchiesta pubblica, che costituisce il cuore del procedimento di valutazione di impatto ambientale e delle direttive comunitarie in materia.

PRESIDENTE. Le parole «può disporre» rimangono, quindi, credo che i termini non siano stati modificati.

IULIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, inviterei a sdrammatizzare la discussione sull'inchiesta pubblica. Andando alla sostanza, non mi pare che l'emendamento presentato dal senatore Capaldi sia distruttivo rispetto all'inchiesta pubblica, anzi coinvolge il più possibile le amministrazioni locali. Il fatto che si dica «può disporre», anzichè «dispone», è una conseguenza inevitabile dovuta alla obbligatorietà del parere della Commissione bilancio. Non possiamo obbligare infatti una provincia o una regione a intraprendere iniziative che possano comportare problemi di bilancio.

Quindi, purtroppo, io che sono stato d'accordo nel prevedere l'obbligatorietà per quanto riguarda l'amministrazione centrale, ritengo che non possiamo, nel rispetto delle autonomie locali, disporre un aggravio di spesa in questo modo. Fermo restando il concetto di base, dobbiamo però sdrammatizzare la vicenda, perchè credo che nella sostanza siamo tutti d'accordo a favorire il più possibile l'inchiesta pubblica e a coinvolgere il più possibile i cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Capaldi e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2, sul quale il relatore ha espresso un parere favorevole limitatamente al numero 2). Ciò significa che vi è un invito al ritiro relativamente al numero 1) e quindi chiedo al

senatore Lubrano di Ricco se insiste per la votazione di questa parte dell'emendamento.

LUBRANO DI RICCO. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvata.

Ricordo che l'emendamento 9.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Voto art. 9 Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato, con il relativo allegato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Progetti di particolare interesse ambientale)

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della citata direttiva 85/337/CEE, come sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale, stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

Lo metto ai voti.

Voto art. 10
ore 12,59

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Esame art. 11
ore 12,59

CAPO IV

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 11.

(Piani e programmi di rilievo regionale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano le modalità attraverso le quali applicare i principi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di rilievo regionale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella disciplina dei piani e programmi di cui al comma precedente, le regioni promuovono l'informazione nei confronti dei cittadini garantendo l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i programmi di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche».

11.1

CARCARINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CARCARINO. Signor Presidente, questo emendamento all'articolo 11 riguarda i poteri della regione. Proponiamo, infatti, di inserire dopo il comma 1 una regolamentazione delle modalità per la valutazione di impatto ambientale dei piani e programmi di competenza regionale, garantendo la partecipazione pubblica alla procedura. Penso che le regioni possano soddisfare senza difficoltà questa richiesta, data anche l'importanza di uniformare a livello regionale la partecipazione pubblica.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.1, a condizione che si sostituisca la parola «progetti» con le altre «piani e programmi».

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, intende accedere alla richiesta del relatore?

CARCARINO. Sì, signor Presidente.

Voto emend. art. 11 PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Carcarino, nel testo modificato.

È approvato.

Voto art. 11 Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).

Allegato alla seduta n. 419**Commissione parlamentare per l'infanzia, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 9 luglio 1998, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, i senatori: Avogadro, Bonfietti, Callegaro, Castellani Carla, Daniele Galdi, De Luca Athos, Follieri, Grusso, Maggiore, Manieri, Mele, Montagnino, Nava, Pagano, Pellicini, Petrucci, Pianetta, Preda, Salvato e Scopelliti.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Aprea, Bianchi Clerici, Buontempo, Burani Procaccini, Caruano, Chiavacci, Dedoni, Gambato, Giacco, Guidi, Mussolini, Piscitello, Porcu, Pozza Tasca, Jervolino Russo, Sbarbati, Scantamburlo, Scoca, Serafini e Valpiana.

Insindacabilità, richieste di deliberazione e deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cosenza, con nota in data 2 luglio 1998 pervenuta il successivo 7 luglio, ha inviato, a seguito della richiesta avanzata in tal senso dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 28 maggio 1998, in relazione ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti di un procedimento penale nei confronti del dottor Salvatore Frasca.

In data 8 luglio 1998 tali atti sono stati trasmessi alla Giunta stessa, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4988. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera» (3423) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della difesa:

«Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta» (3420);

dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

«Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)» (3421).

In data 8 luglio 1998 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DANIELE GALDI, PAGANO, LO CURZIO, D'ALESSANDRO PRISCO, PILONI, BRUNO GANERI e PIERONI. – «Norme su diagnosi precoce e abilitazione linguistica orale precoce per la sordità preverbale» (3417);

PETTINATO. – «Modifica della disciplina della prescrizione penale» (3418);

RUSSO SPENA. – «Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (3419).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

PREIONI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – «Modifiche al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo e ad altre provincie dello Statuto d'autonomia provinciale» (3422).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a Lu-

biana il 7 luglio 1997» (3348), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BUCCIERO ed altri. – «Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in tema di imposte su insegne e targhe» (3396), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 8 luglio 1998, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali» (*Stralcio degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 1997*) (1388-bis) e LUBRANO DI RICCO ed altri. – «Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» (1369).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

DE LUCA Athos ed altri. – «Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche» (2605);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento *Haven* e destinazione di somme a finalità ambientali» (3048-B) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di piano abitativo della Difesa per l'anno 1998 (n. 300).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139^{bis} del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4^a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 luglio 1998.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente, con lettera in data 1° luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 4^{quinq}*ues*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia del decreto ministeriale del 1° luglio 1998, con il quale è stata apportata una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5^a e alla 13^a Commissione permanente.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 24 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 4^{quinq}*ues*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia del decreto ministeriale del 20 maggio 1998 di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 24 e 30 giugno 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge

21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente nazionale di assistenza al volo (Enav) per l'esercizio 1996 (*Doc. XV, n. 120*);

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di dottori commercialisti, per gli esercizi dal 1992 al 1996 (*Doc. XV, n. 121*);

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa), per gli esercizi dal 1994 al 1996 (*Doc. XV, n. 122*);

Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea) per l'esercizio 1996 (*Doc. XV, n. 123*);

Autorità portuale di Piombino, per l'esercizio 1996 (*Doc. XV, n. 124*).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

